

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

502° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 5 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 10 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 30 |
| 10 ^a - Industria | » | 42 |

Commissioni congiunte

| | | |
|--|-------------|---|
| 5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) | <i>Pag.</i> | 3 |
|--|-------------|---|

Commissioni di inchiesta

| | | |
|-----------------------------|-------------|----|
| Sul sistema sanitario | <i>Pag.</i> | 48 |
|-----------------------------|-------------|----|

Organismi bicamerali

| | | |
|------------------------------|-------------|----|
| Questioni regionali | <i>Pag.</i> | 53 |
| Sul ciclo dei rifiuti | » | 58 |
| Anagrafe tributaria | » | 61 |
| Riforma amministrativa | » | 65 |
| ConSORZI agrari | » | 81 |

COMMISSIONI CONGIUNTE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

43^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
COVIELLO

Intervengono il professor Alberto Zuliani, presidente dell'ISTAT, il dottor Enrico Giovannini, direttore centrale delle Statistiche su istituzioni e imprese, la dottoressa Luisa Picozzi, dirigente del Dipartimento Contabilità nazionale ed analisi economica, il dottor Raffaele Malizia, dirigente del servizio Distribuzione del reddito, conti istituzionali e conti satellite integrati, il dottor Paolo Roberti, responsabile dell'unità operativa Coordinamento della ricerca e sistema integrato delle statistiche economiche; il dottor Gian Paolo Oneto, dirigente di ricerca ISAE, accompagnato dalla dottoressa Stefania Gabriele, primo ricercatore ISAE, dalla dottoressa Maria Cristina Mercuri, primo ricercatore ISAE, e dalla dottoressa Mariella Cozzolino, ricercatore ISAE.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0033^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione

di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il presidente Coviello avverte altresì che della seduta sarà effettuata la resocontazione stenografica a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2000-2002: audizione dei rappresentanti dell'ISTAT e dell'ISAE.

(R048 000, R46ª, 0002ª)

Il presidente COVIELLO rivolge parole di saluto agli intervenuti, ricordando le finalità delle audizioni in corso.

Il deputato BONO, in via preliminare, esprime l'avviso che sarebbe stato opportuno prevedere l'audizione da parte delle Commissioni congiunte anche del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presidente COVIELLO fa presente che è prassi non procedere a detta audizione quando il Ministro ha già svolto in Assemblea l'esposizione economico-finanziaria relativa alla manovra.

Il professor ZULIANI e la dottoressa GABRIELE, in sostituzione della Presidente dell'ISAE, svolgono relazioni sul tema dell'audizione, consegnando entrambi dei testi scritti alla Presidenza.

Pongono quesiti i senatori FIGURELLI, FERRANTE, il presidente COVIELLO, il deputato PAGLIARINI e il presidente della V Commissione della Camera dei deputati FANTOZZI.

Replicano il professor ZULIANI, che consegna una documentazione integrativa, il dottor MALIZIA, la dottoressa GABRIELE e il dottor ONETO.

Il presidente COVIELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

451^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria**(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**(4215) CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie**(4225) LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica*
(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, richiama l'attenzione sui vari sistemi proposti per la ripartizione degli spazi di propaganda televisiva. In particolare, rileva la difficoltà di individuare – se non attraverso un criterio meramente formale – le principali coalizioni tra le quali, secondo talune proposte, dovrebbe essere ripartita la gran parte degli spazi disponibili. Al riguardo ricorda che la competizione elettorale si svolge, in effetti, in una parte rilevante del paese, non già tra due ma fra tre coalizioni.

Dopo interventi del senatore MAGNALBÒ, che considera la questione risolvibile differenziando la disciplina prevista per le televisioni locali da quella applicabile alle emittenti nazionali, e del senatore

ANDREOLLI, che rileva la difficoltà di utilizzare criteri diversi da quello di una formale parità tra le varie coalizioni concorrenti, prende la parola il senatore SCHIFANI, secondo il quale gli spazi dovrebbero essere ripartiti tra le coalizioni proporzionalmente al peso delle varie forze politiche, che compongono le coalizioni, nelle assemblee da rinnovare. Questa regola non dovrebbe essere applicata alle sole competizioni elettorali che si svolgono nei comuni di minori dimensioni con un sistema maggioritario, per le quali ritiene preferibile una disciplina più flessibile.

Il senatore STIFFONI ritiene difficile oltre che incongruo fissare gli spazi di comunicazione disponibili sulla base del peso delle forze politiche negli organi da rinnovare. Ricorda in proposito che in molte competizioni locali svoltesi nelle regioni del nord-est hanno partecipato, con un successo rilevante, forze politiche che non avevano una significativa rappresentanza negli organi da rinnovare. Propone quindi che il riferimento alla consistenza della forza politica nella precedente assemblea possa essere utilizzato – sempre ai fini della ripartizione degli spazi di propaganda – nel periodo che precede quello della presentazione delle candidature; da quel momento in poi, si dovrebbe invece procedere a una ripartizione degli spazi tendenzialmente paritaria tra tutte le forze politiche che partecipano alla competizione.

La senatrice DENTAMARO ritiene che, al fine di incentivare lo sviluppo in senso bipolare del sistema politico italiano, la parte prevalente degli spazi di propaganda disponibili dovrebbe essere ripartita in modo paritario tra le due principali coalizioni. Per individuare tali coalizioni si dovrebbe in primo luogo tener conto della composizione delle assemblee da rinnovare. Tale criterio potrebbe poi essere corretto facendo riferimento ad ulteriori elementi quale, ad esempio, il numero dei soggetti che decidono di coalizzarsi.

Il relatore VILLONE segnala che il riferimento alla consistenza delle varie parti in competizione negli organi da rinnovare è assai frequente nella legislazione dei maggiori paesi europei, ma sembra coerente a sistemi politici caratterizzati da una notevole stabilità. La fluidità del panorama politico ed elettorale italiano rende invece difficile e comunque più problematica la applicazione di tale criterio.

Il senatore PINGGERA invita a tenere conto delle specificità che connotano la competizione elettorale in alcune regioni e province del paese. Nelle realtà ove sono presenti minoranze linguistiche, infatti, l'elettorato viene raggiunto da messaggi a diffusione esclusivamente locale, trasmessi in alcuni casi in una lingua diversa dall'italiano. Poiché le forze politiche rappresentative di tali minoranze non utilizzano gli spazi disponibili nei programmi di informazione nazionale, dovrebbe essere loro garantita un'adeguata compensazione nell'accesso alle emittenti locali: tale misura troverebbe fondamento nell'articolo 6 della Costituzione.

Dopo un breve intervento del relatore VILLONE, che trova difficile individuare soluzioni adeguate per quest'ultima questione, prende la parola il senatore ANDREOLLI il quale ritiene necessario adottare una disciplina certa, che non lasci spazi ad equivoci interpretativi e a una conflittualità tra le forze politiche destinata a riverberarsi negativamente sulla azione degli organi preposti alla disciplina ed al controllo delle campagne elettorali. Segnala quindi la incongruità, nonché la difficoltà di ripartire gli spazi disponibili sulla base del semplice criterio della rappresentanza delle varie forze politiche negli organi da rinnovare, né ritiene possibile adoperare utilmente il riferimento alle principali coalizioni. Potrebbero infatti proliferare coalizioni create al solo scopo di ottenere spazi disponibili. Ritiene quindi che per la ripartizione, non si possa prescindere da criteri formali, che riservino uno spazio uguale alle varie forze politiche in competizione.

Il senatore STIFFONI ritiene che, per le competizioni nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, la disciplina della propaganda possa essere regolata in modo non puntuale e cogente. Secondo la sua esperienza, infatti, nelle piccole realtà locali non si pone concretamente il problema dell'accesso agli strumenti di propaganda televisiva. Concorda con quest'ultima notazione il relatore VILLONE, che considera invece come possibile oggetto di interesse, nelle competizioni locali, lo strumento radiofonico, per il quale dunque si potrebbe prevedere una apposita disciplina.

Il senatore SCHIFANI rileva che il prezzo agevolato per l'acquisto degli spazi pubblicitari, previsto da alcune delle proposte in esame, potrebbe incentivare l'uso dello strumento televisivo anche nelle competizioni che riguardano piccoli comuni.

Interviene quindi la senatrice DENTAMARO, secondo la quale per le competizioni elettorali concernenti i comuni di maggiori dimensioni, si potrebbe far comunque riferimento ai principali schieramenti che competono a livello nazionale.

Il relatore VILLONE, a quest'ultimo proposito, rileva che a livello locale non si ripropongono – nemmeno nelle competizioni che riguardano i principali comuni – gli schieramenti politici che si confrontano a livello nazionale. Quanto al meccanismo che prevede una ripartizione degli spazi di propaganda secondo il criterio della rappresentanza nelle assemblee da rinnovare, egli lo considera indubbiamente imperfetto, ma trova difficile ipotizzare meccanismi alternativi che abbiano un'eguale efficacia, come dimostra la legislazione vigente in gran parte dei paesi europei. Richiama quindi la proposta, avanzata dal senatore Stiffoni, di applicare siffatto meccanismo solo nella prima fase della campagna elettorale, quella che precede la presentazione delle candidature. Da quel momento gli spazi potrebbero essere invece ripartiti in misura paritaria tra le forze politiche in competizione.

Manifestano le loro riserve su quest'ultima soluzione il senatore MAGNALBÒ, che la considera come un incentivo alla frantumazione, e la senatrice DENTAMARO, che reputa il criterio penalizzante per le forze politiche che decidono di coalizzarsi.

Il relatore VILLONE, pur riconoscendo che una distribuzione paritaria degli spazi disponibili può incentivare la frantumazione, ritiene comunque praticabile la proposta avanzata dal senatore Stiffoni nella parte in cui prevede un riparto degli spazi di propaganda tra le forze politiche proporzionale alla rappresentanza negli organi da rinnovare, ma solo nel periodo che precede la presentazione delle candidature.

Il senatore SCHIFANI ritiene che comunque non si debba tenere conto solo di tale rappresentanza, ma anche dei risultati di voto conseguiti dalle varie forze politiche nelle precedenti elezioni.

Secondo il senatore PINGGERA, si potrebbe far ricorso a un sistema misto, che tenga comunque conto della rappresentanza già detenuta negli organi da rinnovare.

Il sottosegretario LAURIA ritiene necessario definire un sistema di norme chiaro, che non generi difficoltà interpretative, e sia facilmente applicabile dagli organi di regolazione e di controllo. Ribadisce comunque la disponibilità del Governo a riformulare l'articolo 2, nella parte relativa alla ripartizione degli spazi, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione.

Il senatore SCHIFANI ricorda la posizione della propria parte politica, secondo la quale gran parte degli spazi di propaganda, messi a disposizione dalle emittenti nazionali, dovrebbero essere ripartiti in modo paritario tra le due principali coalizioni. Il relatore VILLONE insiste ancora sul dato di fatto che in una parte notevole del paese la competizione elettorale si svolge fra tre principali contendenti.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la sua posizione, ritiene che occorre comunque adottare un sistema capace di agevolare lo sviluppo in senso bipolare della competizione politica. Quanto alla proposta avanzata dal senatore Stiffoni, ritiene che fino alla presentazione delle liste gli spazi possano essere distribuiti in proporzione alla rappresentanza delle forze politiche negli organi da rinnovare, mentre dal momento della presentazione delle candidature gli spazi dovrebbero essere ripartiti tra le coalizioni principali, sulla base del rispettivo peso nelle assemblee da rinnovare.

Il sottosegretario LAURIA considera non accettabili, per ragioni di equità, soluzioni che penalizzino oltre misura forze politiche non ricomprese tra le due principali coalizioni.

Il relatore VILLONE, riprendendo i rilievi e le osservazioni formulati nel corso del dibattito, ritiene che il riferimento alla composizione

delle assemblee da rinnovare sia coerente – come dimostra l'esperienza dei principali paesi europei – ad un sistema politico stabile, mentre la fluidità del sistema politico italiano rende problematico il ricorso a questo sistema. Osserva peraltro che gran parte delle obiezioni sollevate possa essere superata facendo riferimento, per la fruizione degli spazi disponibili, oltre che alle coalizioni anche ai soggetti politici. Resta comunque il problema di come ripartire gli spazi, in ragione del grado di rilevanza da attribuire alla composizione delle assemblee da rinnovare.

Nel riservarsi di esporre all'Assemblea il complesso delle posizioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il Presidente infine propone di sconvocare la seduta prevista per le ore 15, rammentando che i disegni di legge in titolo saranno discussi in Aula da martedì 12 ottobre.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il Presidente comunica che la seduta prevista per le ore 15 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

486^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Ayala e per l'interno Maritati.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI trasforma l'emendamento 17.0.1 nell'emendamento 12.0.100.

Sulla riformulazione intervengono ripetutamente la senatrice SCOPPELLITI, il senatore RUSSO, il sottosegretario AYALA, il relatore FOLLIERI e il presidente PINTO.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 12.0.100 che viene, poi, approvato dalla Commis-

sione dopo che la senatrice SCOPELLITI ha preannunciato su di essa il proprio voto contrario.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.0.2.

Il sottosegretario AYALA e il RELATORE esprimono parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 17.0.2 risulta respinto.

Il relatore FOLLIERI ritira, quindi, l'emendamento 17.0.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6 precedentemente accantonati.

Il senatore VALENTINO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.11.

Il RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario.

Dopo interventi del RELATORE, della senatrice SCOPELLITI e del senatore RUSSO, l'emendamento, messo in votazione, è respinto dalla Commissione.

Il relatore FOLLIERI riformula, quindi, l'emendamento 6.12 nell'emendamento 6.12 (Nuovo testo).

La senatrice SCOPELLITI, considera che tale riformulazione, pur chiarendo – almeno – senza equivoci che per tutto il periodo dei centotanta giorni durante il quale il collaborante procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione non è consentito per nessun motivo avere i colloqui investigativi previsti all'articolo 18-*bis* della legge n. 354 del 1975, non è, tuttavia, una disposizione soddisfacente poiché non impedisce che i colloqui investigativi abbiano luogo dopo la redazione del verbale illustrativo: in tale direzione la senatrice Scopelliti prospetta una eventuale riformulazione del suo emendamento 6.13.

Sui rilievi della senatrice Scopelliti intervengono il senatore RUSSO e il relatore FOLLIERI – che esprimono perplessità – il senatore CALVI e il sottosegretario AYALA, che mettono in rilievo l'esigenza di continuare ad assicurare che il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dei suoi poteri di coordinamento, abbia la possibilità di procedere ai colloqui investigativi.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole.

L'emendamento 6.12 (Nuovo testo), messo in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 6.13 è conseguentemente dichiarato precluso.

Senza discussione è, quindi, approvato l'articolo 6 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(4209) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

A seguito di alcuni chiarimenti forniti dal sottosegretario MARI-TATI il relatore Antonino CARUSO si dichiara disponibile ad una eventuale riformulazione di un emendamento da lui presentato.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

487^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento per i disegni di legge nn.1927, 1976 e 2843)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti, precedentemente accantonati, volti ad inserire emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 12 del disegno di legge.

Il relatore FOLLIERI ritira gli emendamenti 12.0.9, 12.0.11 e 12.0.14, sottolineando come tale scelta sia dettata unicamente dalla convinzione che occorra affrontare, in maniera organica, il tema della formazione e valutazione della prova – e quindi anche quello della modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale – in sede di esame dei disegni di legge n.1502 e abbinati e ferma restando, nel merito, la necessità di un intervento modificativo dell'articolo 192 stesso nel senso delineato dal suo emendamento 12.0.9. Esprime poi nuovamente parere contrario sugli emendamenti 12.0.7, 12.0.8, 12.0.10, 12.0.12 e 12.0.13.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.0.12.

Il sottosegretario AYALA dichiara che il parere del Governo è conforme a quelli del relatore.

Il senatore PERA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.7, sottolinea l'importanza fondamentale di un intervento del legislatore sull'articolo 192 del codice di procedura penale, che sia volto ad affermare il principio che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate a fini probatori solo unitamente ad elementi di prova di tipo diverso e che, pertanto, non potranno mai consistere in dichiarazioni di altri collaboratori. La decisione del relatore Follieri di ritirare gli emendamenti da lui presentati – che si muovevano in tale direzione – non appare convincente e ciò è dimostrato, tra l'altro, dal riferimento operato dal relatore ai disegni di legge n. 1502 e abbinati, che trattano la materia della formazione e valutazione della prova. La centralità del tema della modifica dell'articolo 192 avrebbe dovuto – semmai – portare il relatore a proporre un'anticipazione dell'esame dei disegni di legge in questione – per i quali, come è noto, il comitato ristretto a suo tempo istituito dalla Commissione ha già predisposto un testo unificato – ovvero, poiché in tale testo unificato è contenuta una proposta di modifica dell'articolo 192, a riformulare l'emendamento 12.0.9 in modo corrispondente alla modifica all'articolo 192 su cui si è già raggiunto un accordo in sede di comitato ristretto. In concreto, la decisione del relatore di ritirare i suoi emendamenti relativi all'articolo 192 e riferiti al disegno di legge n. 2207 appare sintomatica di una scelta suscettibile di diverse valutazioni, ma finalizzata, in concreto, a rinviare a tempo indeterminato quell'intervento del legislatore – di cui si avverte acutamente la mancanza – che modifichi i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai cosiddetti pentiti: annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 12.0.7.

Il senatore RUSSO ritiene invece ragionevole la decisione del relatore Follieri di ritirare i suoi emendamenti concernenti l'articolo 192 ed osserva come la sede naturale per affrontare questo tema in maniera organica non può che essere rappresentata dall'esame dei disegni di legge n. 1502 e abbinati. Ricorda altresì che il disegno di legge n. 2207 riguarda specificamente la materia dei collaboratori di giustizia, mentre la modifica dell'articolo 192 ha portata ben più ampia, investendo tutte le ipotesi di dichiarazioni rese da coimputati del medesimo reato o da imputati in procedimenti connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*) del codice di procedura penale. Nel merito, poi, gli appaiono non condivisibili le proposte volte a prevedere che le dichiarazioni dei soggetti indicati nell'articolo 192 debbano essere valutate unitamente ad elementi di prova di tipo diverso, in quanto si profilerebbe l'introduzione di un criterio di prova legale che appare soluzione certamente superata.

Il senatore GRECO si associa alle critiche del senatore Pera, esprimendo un giudizio severamente negativo sul modo di procedere del relatore. Il testo che ci si accinge a varare non reca modifiche incisive e tali da rafforzare effettivamente le garanzie contro il rischio di concertazione delle dichiarazioni dei pentiti – si richiama, in modo particolare, alla mancata soppressione dell'istituto dei colloqui investigativi – con l'ulteriore conseguenza che, senza la modifica dell'articolo 192, il disegno di legge si risolverebbe in un sostanziale nulla di fatto per quanto riguarda il tema dei collaboratori di giustizia.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ribadito di condividere tuttora nel merito i contenuti del suo emendamento 12.0.9, ricorda di essersi dichiarato disponibile a valutare la possibilità del ritiro degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2207 in tema di modifica dell'articolo 192, fin dalla seduta del 13 gennaio 1999 e di essersi definitivamente espresso in questo senso nella seduta del 28 aprile 1999. Gli atti parlamentari rendono evidenti le ragioni a sostegno della linea da lui seguita, ragioni che valgono tanto più oggi quando, seppur in sede informale dopo la conclusione dell'attività del Comitato ristretto, il lavoro di revisione delle norme del codice in materia di formazione e valutazione della prova sta procedendo in maniera proficua e con la partecipazione di tutte le componenti della Commissione.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 12.0.7.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.8, il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole, giudicando, in particolare, priva di fondamento l'affermazione che la modifica dell'articolo 192 delineata negli emendamenti in esame implichi l'introduzione di un criterio di prova legale. Al contrario, si tratta dell'unica soluzione coerente con il dato di fatto – ineludibile – che le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati in procedimento connesso o collegato rappresentano soltanto degli elementi di prova e in nessun caso possono

assurgere alla dignità di prove in senso vero e proprio, essendo necessario a tal fine che la loro attendibilità sia confermata da riscontri diversi di carattere obiettivo. Conclude sottolineando come la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale non significhi in alcun modo mettere in discussione il ruolo dei collaboratori di giustizia, ma rappresenti piuttosto l'attuazione di un principio di garanzia che varrebbe per tutti gli imputati, sia se l'accusa provenga da un collaboratore di giustizia ovvero se ad accusare siano persone che rivestono la qualifica di coimputato o di imputato in procedimento connesso o collegato.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.0.8 e invita la Commissione a riflettere attentamente sulla necessità, eventualmente anche attraverso un'ulteriore fase di approfondimento, di pervenire comunque ad un intervento modificativo che renda più severo e rigoroso il vaglio probatorio delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'articolo 192.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.0.8 e 12.0.10.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.0.12, richiamando anch'egli l'attenzione – come già fatto dal senatore Greco – sulle gravi conseguenze delle decisioni assunte dalla Commissione in materia di colloqui investigativi. La mancata eliminazione di uno strumento che implica elevatissimi rischi di inquinamento della genuinità delle dichiarazioni dei pentiti, unitamente al fatto che la Commissione ha, altresì, respinto una proposta emendativa volta a rendere inutilizzabili le dichiarazioni rese dopo il decorso del termine di 180 giorni entro il quale deve essere redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, evidenzia come la modifica dell'articolo 192 nel senso delineato dagli emendamenti in votazione costituiva una scelta irrinunciabile sul piano delle garanzie. In questa prospettiva la decisione del relatore Follieri di ritirare i suoi emendamenti non è solo un errore, ma rappresenta, bensì, un gesto che comporta gravi e specifiche responsabilità politiche, per il relatore e per tutta la maggioranza, e che certamente non contribuisce al mantenimento di un clima positivo nei rapporti fra questa e l'opposizione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.12 e 12.0.13.

Si passa all'esame dell'articolo 20 precedentemente accantonato.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 20.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 20.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento che si intendono riferite al testo del disegno di legge n.2207 come modificato nel corso dell'esame.

Dopo che il RELATORE ha rinunciato ad illustrare le proposte di coordinamento da lui presentate, poste separatamente ai voti sono approvate le proposte di coordinamento coord. 2.1, coord. 4.1, coord. 6.1, coord. 6.2, coord. 6.3, coord. 12.1, coord. 12.3, coord. 12.2, coord. 12.4, coord. 12.5, coord. 12.6, coord. 12.7 e coord. 19.0.1.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sul conferimento del mandato al relatore .

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2207 nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn.1927, 1976 e 2843 e autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16.

(4209) Conversione in legge del decreto- legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il PRESIDENTE dispone la modifica dell'ordine di votazione e si passa all'esame dell'emendamento 1.1, che avrebbe dovuto essere esaminato per ultimo.

Il relatore, Antonino CARUSO, modifica l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime su tale riformulazione parere favorevole.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento pone, quindi, in votazione l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) che risulta approvato.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

In merito all'emendamento 1.3 la senatrice Scopelliti sottolinea che la sua finalità - da lei pienamente condivisa - è quella di evitare che si formino situazioni precostituite di «professionisti dell'antiracket». L'emendamento 1.3 intende, poi, assicurare trasparenza alla gestione dei

Fondi, sopprimendo l'obbligo del segreto circa i soggetti interessati e le misure di elargizione, mentre l'emendamento 1.4 è finalizzato a sopprimere una disposizione – l'articolo 24 della legge n. 44 del 1999 – formulata in maniera tortuosa e fonte di ingiustificate disparità di trattamento. L'emendamento 1.5 corrisponde all'esigenza di evitare duplicazioni di rimborsi o risarcimenti a favore della stessa persona ed, infine, l'emendamento 1.6 si illustra da sé.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.6. Per l'emendamento 1.4 esprime parere favorevole purchè sia riformulato.

La senatrice SCOPELLITI riformula, quindi, l'emendamento 1.4 nell'emendamento 1.4 (Nuovo testo).

Sull'emendamento 1.5 il RELATORE esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato.

La senatrice SCOPELLITI riformula, quindi, l'emendamento 1.5 nell'emendamento 1.5 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO rileva come la mancata presenza, alla ripresa della seduta, del rappresentante del Governo che l'ha – peraltro – giustificata, impedisce di acquisire il parere del Governo sugli emendamenti e sulle riformulazioni degli stessi: riterrebbe, pertanto, più prudente procedere al loro ritiro per sottoporli direttamente all'esame dell'Assemblea.

Il senatore MILIO – successivamente sopraggiunto – insiste per la votazione degli emendamenti, sottolineando che essi si propongono - tra l'altro – di depurare la legge n. 44 del 1999 da certe caratteristiche che la rendono troppo modellata su specifici destinatari, in chiara contraddizione con l'esigenza che le leggi contengano principi generali e astratti.

Il senatore RUSSO dichiara che, a titolo personale, si asterrà tanto sull'emendamento 1.2 che sull'emendamento 1.5 (Nuovo testo) in considerazione della necessità di valutarli in maniera più approfondita.

Messi separatamente in votazione risultano respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.6.

Sono, quindi, approvati dalla Commissione gli emendamenti 1.4 (Nuovo testo) e 1.5 (Nuovo testo).

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Antonino Caruso a riferire in senso favorevole nei termini emersi dal dibattito, au-

torizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 6.**

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nei casi indicati nel comma 12, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che sino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni sia internata in apposita sezione di un istituto penitenziario senza possibilità di avere alcun colloquio, alcuna corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nè possa essere sottoposta ai colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni».

6.11 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13, sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

6.12 IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13, dopo le parole: «non sia ammessa» inserire le altre: «ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, né sia ammessa», e dopo la parola: «telefonico», sopprimere le altre: «né i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

6.12 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 13 sopprimere il periodo: «nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

6.13 CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. – 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-ter-bis il giudice, a richiesta di parte, può altresì disporre l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore”».

12.0.100 (già 17.0.1)

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18-bis. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e

internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile».

17.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione”.

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

12.0.7

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso a norma dell'articolo 210 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova, estranei alle dichiarazioni stesse, di natura diversa, acquisiti nel medesimo processo, che ne confermano l'attendibilità”».

12.0.8

CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12

sono valutate unitamente agli altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

12.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. In ogni stato e grado del procedimento le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutabili solo se il loro contenuto è confermato da altri elementi di prova non costituiti esclusivamente o essenzialmente da dichiarazioni rese da soggetti che si trovino nella stessa condizione processuale».

12.0.10

VALENTINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova, confermativi dell'attendibilità, non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalle persone di cui ai commi 3 e 4”.

12.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12”.

12.0.12

LISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare”».

12.0.13

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 273, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «gravi indizi di colpevolezza», sono aggiunte le seguenti: «Le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera b), sono valutate unitamente agli altri e diversi indizi di colpevolezza».

12.0.14

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 4-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei decreti il Ministro stabilisce e disciplina la costituzione, a favore delle vittime, di un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato».

20.1

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 2.

All'articolo 2, nell'articolo 9 ivi richiamato, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-bis.- Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela nonchè la gravità e l'attualità del pericolo conseguente alla condotta di collaborazione, anche se tali condotte sono prive delle caratteristiche di cui al comma 3 e si riferiscono ai delitti diversi da quelli indicati nel comma 2».

Conseguentemente nel comma 1 dello stesso articolo 9, sostituire le parole: «2 e 4» con le altre: «2, 3-bis e 4».

Coord. 2.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, nell'articolo 11 ivi richiamato al capoverso 6 sostituire le parole: «Quando sono richiesti di formulare il proprio parere o la proposta di intesa con il procuratore della Repubblica» con le altre: «Nella ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5».

Coord. 4.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1, nell'articolo 13 ivi richiamato, nel capoverso 1, sostituire le parole: «è ritenuta indispensabile» con le altre: «è ritenuta attendibile e di notevole importanza».

Coord. 6.1

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 13 ivi richiamato, nel capoverso 1, sostituire le parole: «disporre per l'acquisizione, da parte del Servizio centrale di protezione di» con le altre: «richiedere al Servizio centrale di protezione».

Coord. 6.2

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 8-bis, dopo le parole: «che risultino estranei a gruppi criminali» sostituire la parola: «o» con l'altra: «e».

Coord. 6.3

IL RELATORE

Art. 12.

All'articolo 12, al comma 1, nell'articolo 16-ter ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole «Salvo che la volontà di collaborare sia manifestata nel corso del dibattimento» conseguentemente dopo il capoverso 2 dello stesso articolo 16-ter aggiungere il seguente:

«3. Se la volontà di collaborare viene manifestata nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-bis e 16-septies.».

Coord. 12.1

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, nell'articolo 16-quater ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole «prestata in procedimenti penali» con le altre «relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2».

Coord. 12.3

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, all'articolo 16-ter ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole «in materia di collaborazione» inserire le altre «relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2,».

Coord. 12.2

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, all'articolo 16-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole «di condotte di collaborazione» con le altre «di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2,».

Coord. 12.4

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, all'articolo 16-ter bis ivi richiamato al capoverso 1, dopo le parole: «procedimento connesso», inserire le altre: «o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lett. b), del codice di procedura penale».

Coord. 12.5

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, all'articolo 16-quinquies ivi richiamato al capoverso 7, dopo le parole: «usufruire delle circostanze attenuanti», inserire le altre: «di cui al comma 1» e sostituire le parole: «previsti dalla legge», con le altre: «previsti dall'articolo 16-septies e dal Capo II».

Coord. 12.6

IL RELATORE

All'articolo 12, al comma 1, all'articolo 16-septies ivi richiamato al capoverso 4, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche od eccezionali ».

Coord. 12.7

IL RELATORE

Art. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui al capo II e al capo III, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16-ter, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vi-

gore della presente legge ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 del citato decreto nel testo anteriormente vigente.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, e successive modificazioni.».

Coord. 19.0.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4209**Art. 1.**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 25, commi 1 e 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla parola "trecentesimo".».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole. «dall'articolo 21» inserire le seguenti: «e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 25 commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla parola: «trecentocinquantesimo».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 della legge 44 del 1999, al comma 1 il periodo "anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime" è sostituito con il periodo: "tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia"».

1.2

MILIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 della legge 44 del 1999, al comma 5 sono soppresse le parole: "Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione"».

1.3

MILIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 24 della legge n. 44 del 1999 è abrogato».

1.4

MILIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n.44, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data».

1.4 (Nuovo testo)

MILIO, SCOPELLITI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 44 del 1999, al comma 1 dopo le parole: "in vigore" sono aggiunte le seguenti: "purchè il medesimo danno non sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche"».

1.5

MILIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n.44, la rubrica è sostituita con la seguente: «Copertura assicurativa e casi di esclusione» e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'elargizione non è ammessa quando il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche».

1.5 (Nuovo testo)

MILIO, SCOPELLITI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 44 del 1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni regionali devono inviare al Comitato di solidarietà elenco dei beneficiari degli esborsi e dei risarcimenti effettuati per qualunque titolo per causale di cui all'oggetto della presente legge"».

1.6

MILIO

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

212ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 11,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.***QUESTIONE DI COMPETENZA**
(R034 005, C05ª, 0001º)

Il senatore VEGAS lamenta la mancata assegnazione in sede consultiva alla 5ª Commissione dei disegni di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, in quanto suscettibili di comportare effetti negativi sul gettito.

Il presidente COVIELLO assicura che valuterà attentamente la questione per riferirne eventualmente al Presidente del Senato, al quale spetta la decisione.

IN SEDE CONSULTIVA***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento)

Il presidente COVIELLO informa che nella seduta di ieri sera degli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni bilancio di Camera e Senato sono stati elaborati alcuni criteri interpretativi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, alla luce delle innovazioni apportate dall'ultima legge di riforma all'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria. Dà quindi lettura del seguente documento finale:

«L'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificata da ultimo dalla legge n. 208 del 1999, prescrive che la legge finanziaria non

possa contenere deleghe o norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che queste ultime non si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lettera *i-bis* del comma 3).

Inoltre, la legge finanziaria può contenere norme che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, purché finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e non riguardanti interventi localistici o microsettoriali (lettera *i-ter* del comma 3). Alla luce di tali prescrizioni ed in relazione al testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 4236), si ritiene che possano essere considerate in linea con il contenuto proprio della legge finanziaria le seguenti tipologie di norme:

Norme di miglioramento dei saldi.

Norme di carattere ordinamentale, finalizzate a conseguire rilevanti risparmi nell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbisogno fin dal primo anno considerato nel bilancio, se gli effetti finanziari sono enunciati nella relazione tecnica.

Norme di razionalizzazione finanziaria, finalizzate a rendere più flessibile e trasparente lo strumento del finanziamento di interventi di sostegno all'economia.

Norme onerose, finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell'imposizione sul reddito e misure di carattere generale che si sostanziano in un aumento del reddito disponibile.

Restano, invece, estranee al contenuto proprio della legge finanziaria:

Le norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, pur se volte alla semplificazione o alla trasparenza delle procedure, qualora prive di apprezzabili effetti di miglioramento dei saldi. Rientrano in questa fattispecie anche le disposizioni di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutro, salvo che siano volte ad assicurare la piena attuazione di interventi disposti con precedenti manovre.

Le norme di agevolazione localistica o microsettoriale.

Le norme che dispongono nuove spese correnti destinate a finanziare oneri di personale *ex lege* ed estranei all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali.

Le norme che dispongono l'uso parziale di risparmi o di oneri netti per finalità non direttamente assimilabili al sostegno dell'economia».

Sulla base di tali criteri è stata redatta la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000 e per il triennio 2000-2002, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, -

sentito il rappresentante del Governo – perviene alle seguenti conclusioni, avvertendo che esse considerano l'organizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Governo associa alle misure proposte, così come tali effetti sono documentati nei testi governativi.

a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la citata legge n. 208 del 1999. Si formulano però riserve sugli articoli 6 (limitatamente ai commi 3 e 4), 9, 16, 18 (limitatamente ai commi 7 e 10), 20, comma 1, 28 e 37, in quanto, come si evince dalla stessa RT del Governo, ad essi non viene attribuito un effetto finanziario, il che costituisce uno dei requisiti – ai sensi del comma 3, alinea, del citato articolo 11 della legge n. 468 – perché la singola disposizione possa essere contenuta nel disegno di legge finanziaria. Gli articoli 8, 18 comma 11, 19 commi 1, 2 e 3 nonché lo stesso citato articolo 28 si pongono come norme organizzatorie o ordinamentali prive di rilevante contenuto finanziario, fattispecie, questa, vietata dal menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468.

Sotto il profilo dell'assenza di effetti finanziari va valutato anche l'articolo 3, comma 2, introduttivo di modalità di utilizzo dei proventi da dismissioni INAIL, in quanto il relativo gettito è ad integrale destinazione vincolata, il che rende tale norma con un effetto netto di segno neutro sui saldi di finanza pubblica. Ciò a meno di non considerare la norma tra quelle di sostegno dell'economia, il che vale anche per l'articolo 18 c.10.

Da valutare altresì il citato articolo 8 (facente parte del titolo relativo alle norme fiscali), 18, comma 11 (anch'esso già citato) e 19, comma 12 (facenti parte del titolo relativo alle disposizioni in materia di spesa), che, pur avendo effetti sulle grandezze di finanza pubblica, prevedono un nuovo onere che non sembra inquadrabile nelle fattispecie di cui al menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.

Si precisa inoltre che la valutazione di regolarità dell'articolo 35 nell'ambito delle norme di intervento per lo sviluppo si basa sul presupposto che la lettera *i-ter* del comma 3 del citato articolo 11 della legge n. 468 venga interpretata nel senso che l'aumento di spesa o la riduzione di entrata finalizzati direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia può consistere anche in disposizioni rivolte all'aumento del reddito disponibile.

Si fa presente infine che le deroghe alle norme di contabilità previste in varie norme, oltre a risultare funzionali al prodursi degli effetti finanziari adottati, si può ritenere non violino il divieto previsto nel Regolamento del Senato, articolo 126, comma 3, di modificare norme di contabilità di Stato, che non ne risultano innovate. Gli ultimi due periodi della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 12 e il comma 11 dell'articolo 19 introducono un uso parziale (non automatico) di un risparmio, che dunque va calcolato al netto, laddove la

lettera *i-bis* del ripetuto comma 3 dell'articolo 11 non fa riferimento ad effetti netti.

Va infine fatto presente che l'articolo 6 (per i commi diversi dal 3 e 4), pur non essendo quantificato dalla RT, non fa registrare riserve in quanto la relazione al disegno di legge conferma l'orientamento legislativo degli ultimi anni nel senso di inquadrare la materia della gestione e dismissione del patrimonio delle Ferrovie dello Stato s.p.a. nell'ambito dell'effetto indiretto connesso ad una riduzione del fabbisogno di tale ente e dunque di minori trasferimenti a carico della finanza pubblica. Si fa infine presente che l'articolo 36 non sembra in contrasto con il divieto di introdurre norme di tipo localistico o settoriale in quanto il suo contenuto è di mero rifinanziamento di leggi.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal ddl finanziaria per il 2000 (comma 5, dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del ddl finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 40, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina .

In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal ddl finanziaria 2000 si caratterizza per un elemento di novità, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2000-2002, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso.

In proposito, si rileva che l'utilizzazione di questa fonte di copertura è esplicitamente consentita dall'interpretazione del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 assunta nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento (1989) a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1990-1992. Peraltro, in passato la concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio aveva reso inutile, con riferimento al primo anno, l'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al primo si era invece ritenuta non opportuna tale utilizzazione in ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Va comunque sottolineato che non era emersa una nuova interpretazione che escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.

Si può quindi concludere nel senso che il disegno di legge finanziaria 2000 non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla previsione assestate relativa all'anno in corso, ma utilizza una parte del miglioramento a legislazione vigente.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2000-2003 (articolo 11, comma 6 della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare

di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2000) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale, mentre per i successivi esercizi (2001 e 2002) il disegno di legge finanziaria espone valori contabili superiori a quelli indicati nella risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003 e nella Nota di aggiornamento dello stesso DPEF.

In proposito, si sottolinea che tale situazione si è verificata anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata, in questo caso, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato.

La risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003 conferma del resto questo principio, stabilendo al punto F.10.1) un limite massimo del saldo netto da finanziare inferiore a quello del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici consistenti in un saldo netto da finanziare non superiore a 36.500 miliardi nel 2001 ed a 24.000 miliardi nel 2002.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 2000-2003, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2000-2002, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della P.A.

I saldi-limite indicati all'articolo 1 della legge finanziaria risultano, invece, ridotti di 204 miliardi per il 2000, 343 mld. per il 2001 e 443 mld. per il 2002 per effetto degli accantonamenti di segno negativo inseriti nei fondi speciali (Tabelle A e B) del ddl finanziaria. In proposito, occorre sottolineare che, poiché il ddl finanziaria non individua i provvedimenti sottostanti tali accantonamenti, né contiene norme a cui siano esplicitamente riconducibili i risparmi di spesa o le maggiori entrate a cui essi sono associati, appare necessario ricondurre il funzionamento del fondo negativo alle modalità previste dalla vigente legislazione contabile, per cui, in assenza di un'esplicita indicazione da parte del Governo dei provvedimenti sottostanti – i quali, si ripete, devono risultare già presentati alle Camere – si determina la necessità di aumentare il limite massimo del SNF per un importo corrispondente agli accantonamenti stessi.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente, al netto del limitato importo relativo agli accantonamenti negativi inseriti nei fondi speciali, risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2000. Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2000-2003, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della P.A.. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del ddl. finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi».

Nel dibattito generale interviene il senatore VEGAS il quale, condividendo sostanzialmente i criteri interpretativi, sottolinea le difficoltà attuative delle innovazioni recate dalla legge n. 208 del 1999 che, evidentemente, avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione definitiva. Dichiarò poi di non condividere l'inserimento nel contenuto proprio di norme di razionalizzazione finanziaria, esprimendo altresì riserve sulla identificazione delle norme onerose consentite, che a suo avviso è una categoria troppo ampia, suscettibile di innescare il rischio di un ritorno alla finanziaria «*omnibus*». Nel concordare sostanzialmente con la proposta di parere, ad eccezione che per gli articoli 18, comma 10 e 35 – che si sostanziano in un intervento sui consumi e possono quindi preludere ad interventi settoriali – afferma che il disegno di legge finanziaria non soddisfa gli obiettivi indicati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e difesa nell'ambito dell'Unione europea, il sostegno all'occupazione, il settore della scuola, lo sviluppo del Mezzogiorno e gli investimenti. Infine, non ritiene corretto salvaguardare solo il saldo netto da finanziare relativo al primo anno, accettando che quelli relativi agli anni successivi rappresentino un percorso di avvicinamento ad obiettivi programmatici.

I senatori MORANDO, GIARETTA e FERRANTE si richiamano alle considerazioni già svolte in relazione al documento contenente i criteri interpretativi.

Non essendovi altre richieste di intervento, replica il sottosegretario MACCIOTTA che, dopo aver evidenziato che l'applicazione di nuove procedure richiede una intensa attività di interpretazione per la prima applicazione, dichiara di condividere i criteri illustrati dal Presidente e concordati con l'altro ramo del Parlamento. Ritiene, peraltro, che alcune

disposizioni segnalate dal Presidente come estranee al contenuto proprio della legge finanziaria, possano essere più attentamente valutate alla luce dei criteri indicati e mantenute nell'ambito del provvedimento. In particolare, in relazione all'articolo 16, nel preannunciare l'integrazione della relazione tecnica, fa presente che tale disposizione consente di valorizzare le partecipazioni del Tesoro nell'ENEL, tenuto conto del relativo obiettivo di privatizzazione. Analogamente, la piena operatività dell'articolo 37 sin dall'inizio dell'esercizio 2000 consente la dismissione del Mediocredito; al riguardo, pur concordando che non si ha un effetto diretto sui saldi, sottolinea che dall'articolo risulta una riduzione dello *stock* del debito pubblico.

Per ciò che concerne l'articolo 18, comma 10, evidenzia che l'accorpamento delle società di promozione in Sviluppo Italia richiede – al fine di consentire la migliore utilizzazione delle disponibilità finanziarie – che le risorse confluiscono in un fondo unitario. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, pur concordando sull'opportunità di una eventuale diversa collocazione nell'ambito del disegno di legge finanziaria, rileva che la disposizione, in quanto riduttiva del costo del lavoro, può essere inserita tra le misure dirette allo sviluppo. Segnala, altresì, che l'articolo 20 comma 1, può essere classificabile quale disposizione diretta ad assicurare la piena attuazione degli interventi predisposti con le precedenti manovre; ricorda, inoltre, che lo sfondamento della spesa farmaceutica appare prevedibile e si riserva di fornire un'integrazione della relazione tecnica che evidenzi che tale disposizione consente di rispettare gli obiettivi di fabbisogno fissati. Per ciò che concerne gli articoli 18 (comma 11), 19 (commi 11 e 12) e 12 (comma 2), ritiene che essi rientrino nel contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che consente l'iscrizione dell'importo destinato ai contratti del pubblico impiego. Al riguardo, segnala al senatore Vegas le risorse destinate al fondo per l'offerta normativa, che si sommano a quelle previste nella tabella C al settore scolastico. Dopo essersi soffermato sull'articolo 35, evidenziando che leggi finanziarie passate già prevedevano l'erogazione di assegni familiari, fa presente che le assunzioni previste dall'articolo 11 comma 1 lettera *e*), risultano correlate alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Segnala, infine, che l'articolo 36 prevede rifinanziamenti, quali limiti di impegno quindicennali, di alcune leggi di spesa di settore, cui si aggiungono quelli relativi alle altre spese in conto capitale inseriti in tabella D. Al riguardo, può essere opportuno valutare se prevedere l'unificazione, nell'ambito di tale tabella, di tutti i tipi di autorizzazione di spesa. Concorda, infine, con le valutazioni della Commissione in ordine agli articoli 6 (commi 3 e 4), 9 e 18 (comma 7).

Per ciò che concerne i disegni di legge corrispondenti alla iscrizione di fondi negativi, segnala che il fondo negativo di parte capitale risulta connesso con il disegno di legge sulle calamità naturali, derivante dallo stralcio operato sul provvedimento collegato dello scorso anno; il fondo negativo di parte corrente è invece collegato

ad un provvedimento di urgenza da emanare all'inizio dell'esercizio 2000, che riguarderà la modifica degli assetti contributivi.

Il senatore MANTICA, rilevando che i criteri interpretativi elaborati in sede parlamentare rispondono ad un rigore condivisibile, riconosce l'esistenza di margini di modifiche tenendo conto di alcune dichiarazioni rese dal Governo; tuttavia, deve rimanere chiaro che agli emendamenti dovranno applicarsi i medesimi criteri di valutazione utilizzati per il testo.

Il senatore PIZZINATO segnala la stretta connessione dell'articolo 28 con l'articolo 26 in materia previdenziale che, in mancanza del casellario, potrebbe incontrare fortissimi ostacoli attuativi.

Il senatore MORANDO rileva che la dimostrazione di una strumentalità diretta dell'articolo 28 rispetto all'articolo 26 potrebbe consentirne la riconsiderazione, preannuncia il consenso sulla proposta di parere.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma la correlazione tra gli articoli 28 e 26.

Il presidente COVIELLO, tenendo conto del dibattito svoltosi, modifica la proposta di parere nei termini seguenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000 e per il triennio 2000-2002, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, – sentito il rappresentante del Governo – perviene alle seguenti conclusioni, avvertendo che esse considerano l'organizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Governo associa alle misure proposte, così come tali effetti sono documentati nei testi governativi.

a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la citata legge n. 208 del 1999. Si formula tuttavia parere contrario all'inserimento degli articoli 6 (limitatamente ai commi 3 e 4), 9, 18 (limitatamente al comma 7) in quanto, come si evince dalla stessa relazione tecnica del Governo, ad essi non viene attribuito un effetto finanziario, il che costituisce uno dei requisiti – ai sensi del comma 3, alinea, del citato articolo 11 della legge n. 468 – perché la singola disposizione possa essere contenuta nel disegno di legge finanziaria. Analogamente, si esprime avviso contrario sull'inserimento degli articoli 8 e 19 (limitatamente ai commi 1, 2 e 3), che si pongono come norme organizzatorie o ordinamentali prive di rilevante contenuto finanziario, fattispecie, questa, vietata dal menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468; inoltre, l'articolo 8, per la parte che ha effetti sulla

grandezze di finanza pubblica, prevede un nuovo onere che non sembra inquadrabile nelle fattispecie di cui al menzionato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468. Si esprime poi contrarietà sugli ultimi due periodi della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 11 che introducono un uso parziale (non automatico) di un risparmio, che dunque va calcolato al netto, laddove la lettera *i-bis*) del già citato comma 3 dell'articolo 1 non fa riferimento ad effetti netti. Con riguardo agli articoli 16 e 20, comma 1 (il quale è volto a consentire la piena attuazione di una precedente manovra) si prende atto dell'impegno del Governo di procedere ad una integrazione della relazione tecnica, che ne attesti gli effetti finanziari. Per quanto riguarda l'articolo 28, si precisa che il suo contenuto costituisce presupposto per l'attuazione dell'articolo 26. L'articolo 37 può considerarsi incluso nell'ambito contenutistico del disegno di legge in quanto, pur non producendo effetti diretti sui saldi, produce un effetto positivo sul debito.

L'articolo 3, comma 2 e l'articolo 18, comma 10, devono essere considerati tra le norme di sostegno dell'economia e collocati nel relativo titolo nel corso dell'esame di merito.

Si precisa che la valutazione positiva sul mantenimento nel disegno di legge degli articoli 18 (comma 11), 19 (commi 11 e 12) e 12 (comma 2) poggia sul presupposto che si tratti di oneri contrattuali, mentre per l'articolo 35 è basata sul presupposto che la lettera *i-ter*) del comma 3 del citato articolo 11 della legge n. 468 venga interpretata nel senso che l'aumento di spesa o la riduzione di entrata finalizzati direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia possono consistere anche in misure di carattere generale rivolte all'aumento del reddito disponibile.

Si fa presente infine che le deroghe alle norme di contabilità previste in varie norme, oltre a risultare funzionali al prodursi degli effetti finanziari adottati, sembrano non violare il divieto previsto nel Regolamento del Senato, articolo 126, comma 3, di modificare norme di contabilità di Stato.

Va infine fatto presente che l'articolo 6 (per i commi diversi dal 3 e 4), pur non essendo quantificato dalla relazione tecnica, non fa registrare riserve in quanto la relazione al disegno di legge conferma l'orientamento legislativo degli ultimi anni nel senso di inquadrare la materia della gestione e dismissione del patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nell'ambito dell'effetto indiretto connesso ad una riduzione del fabbisogno di tale ente e dunque di minori trasferimenti a carico della finanza pubblica. Infine, l'articolo 36 non sembra in contrasto con il divieto di introdurre norme di tipo localistico o settoriale in quanto il suo contenuto è di mero rifinanziamento di leggi.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2000 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 40, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina (vedi § 3).

In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2000 si caratterizza per un elemento di novità, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2000-2002, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso.

In proposito, si rileva che l'utilizzazione di questa fonte di copertura è esplicitamente consentita dall'interpretazione del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 assunta nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento (1989) a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1990-1992. Peraltro, in passato la concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio aveva reso inutile, con riferimento al primo anno, l'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al primo si era invece ritenuta non opportuna tale utilizzazione in ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Va comunque sottolineato che non era emersa una nuova interpretazione che escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.

Si può quindi concludere nel senso che il disegno di legge finanziaria 2000 non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla previsione assestata relativa all'anno in corso, ma utilizza una parte del miglioramento a legislazione vigente.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2000-2003 (articolo 11, comma 6 della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2000) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale, mentre per i successivi esercizi (2001 e 2002) il disegno di legge finanziaria espone valori contabili superiori a quelli indicati nella risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003 e nella Nota di aggiornamento dello stesso DPEF.

In proposito, si sottolinea che tale situazione si è verificata anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata, in questo caso, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato.

La risoluzione approvativa del DPEF 2000-2003, come modificato dalla nota di aggiornamento, conferma del resto questo principio, stabi-

lendo al punto F.10.1) un limite massimo del saldo netto da finanziare inferiore a quello del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici consistenti in un saldo netto da finanziare non superiore a 68.300 miliardi nel 2001 ed a 51.800 miliardi nel 2002.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 2000-2003, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2000-2002, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della P.A.

I saldi-limite indicati all'articolo 1 della legge finanziaria risultano, invece, ridotti di 204 miliardi per il 2000, 343 miliardi per il 2001 e 443 miliardi per il 2002 per effetto degli accantonamenti di segno negativo inseriti nei fondi speciali (Tabelle A e B) del disegno di legge finanziaria. In proposito, occorre sottolineare che, poiché il disegno di legge finanziaria non individua i provvedimenti sottostanti a tali accantonamenti, né contiene norme a cui siano esplicitamente riconducibili i risparmi di spesa o le maggiori entrate a cui essi sono associati, appare necessario ricondurre il funzionamento del fondo negativo alle modalità previste dalla vigente legislazione contabile per non aumentare di un importo corrispondente agli accantonamenti stessi il limite massimo del SNF. Al riguardo, il Governo ha precisato che per la parte in conto capitale il relativo presupposto normativo è costituito dal disegno di legge sulle calamità naturali già presentato alle Camere, mentre per la parte corrente ha preannunciato il ricorso ad un provvedimento d'urgenza. Sulla base di tale precisazione, la Commissione ritiene di esprimere parere favorevole su tale aspetto.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente, al netto del limitato importo relativo agli accantonamenti negativi inseriti nei fondi speciali, risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2000. Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2000-2003, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di ef-

fetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi».

Tale proposta di parere è posta ai voti ed accolta.

La seduta termina alle ore 12,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ragioniere Roberto COLANINNO, presidente della Telecom s.p.a., accompagnato dai dottori Marco De Benedetti, amministratore delegato TIM, Massimo Brunelli Chief Financial Officer, Umberto de Julio, responsabile strategie, sviluppo e innovazione, Vittorio Nola, assistente del Presidente, Andrea Camanzi, responsabile affari istituzionali, regolamentari e concorrenza, Vittorio Meloni, responsabile comunicazione e immagine, Roberto Perrella, responsabile rapporti con i consumatori e con le istituzioni, Stefano Pupolin, rapporti con il Parlamento e dalla signora Patrizia Vallecchi, responsabile della comunicazione.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10^a, 0040^o)

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Telecom Spa.
(R048 000, C10^a, 0003^o)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il presidente CAPONI, dopo aver precisato che l'audizione del presidente della Telecom S.p.A. è finalizzata ad acquisire ulteriori informazioni sulle recenti vicende societarie ed è motivata dall'interesse suscitato dalle prospettive di un settore di fondamentale importanza, ritiene opportuno che siano forniti elementi sulle ragioni che inducono ad orientarsi per una scissione societaria tra telefonia fissa e telefonia mobile, sulle implicazioni che possono derivare dalla significativa situazione debitoria della Tecnost S.p.A. e sulla fondatezza delle voci relative ad una possibile vendita della Telecom S.p.A.. È essenziale, inoltre, ottenere informazioni sulle prospettive occupazionali.

Il ragioniere COLANINNO riepiloga brevemente le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Telecom S.p.A., precisando che per ciò che si riferisce al rapporto di concambio tra azioni Telecom e azioni Tecnost è stata definita soltanto una ipotesi, e che è stata individuata altresì una procedura per l'attribuzione del valore, nella quale è previsto l'intervento di un *advisor* indipendente. Ritiene che vi sia stato un difetto di comunicazione che ha dato luogo alle successive reazioni negative. Fa anche presente che successivamente è stata prevista la nomina da parte degli azionisti di minoranza di un comitato indipendente che dovrà svolgere il ruolo di interfaccia dell'*advisor*.

Dopo aver ricordato che nel piano originario definito al momento della offerta pubblica di acquisto non era stato assunto alcun impegno di fusione della Tecnost S.p.A. con la Telecom S.p.A. e che, in ogni caso, non è stata raggiunta la quota del 67% delle azioni acquistate che avrebbe favorito tale soluzione, il ragioniere Colaninno osserva che l'operazione è stata realizzata nel pieno rispetto delle norme e che vi è da parte degli azionisti di maggioranza piena consapevolezza del ruolo e dei diritti di quelli di minoranza. Si sofferma, quindi, sulle prospettive del settore delle telecomunicazioni, sottolineando i ritardi della situazione europea, ed in particolare italiana, rispetto a quella degli Stati Uniti. Si aprono quindi grandi potenzialità che richiedono la realizzazione di ingenti investimenti. Descrive, in particolare, le differenziazioni dei mercati e delle tecnologie esistenti tra telefonia fissa e telefonia mobile e anche i punti di convergenza, la cui considerazione non deve però condurre alla scelta di utilizzare strumenti societari unificati. Ritiene che la separazione delle due società operative e l'azione di coordinamento svolta da una terza società controllante sia pienamente funzionale. Di fronte alle straordinarie innovazioni e al processo di globalizzazione in corso di svolgimento, soprattutto per iniziativa delle grandi società degli Stati Uniti, si registra in Europa la permanenza di imprese pubbliche e al tempo stesso l'avvio di una fase di forte innovazione. In tale quadro è apparsa coraggiosa la privatizzazione realizzata in Italia, che ha già portato a risultati positivi sia nell'occupazione che nella concorrenza.

Per quanto concerne la situazione debitoria, la cui entità complessiva è di circa 28 mila miliardi, precisa che non si determinano problemi di sostenibilità, in quanto la TIM spa e la Telecom spa sono in grado di produrre cassa per circa 20 mila miliardi all'anno e vi sono inoltre margini di partecipazione di controllo del tutto sufficienti per una graduale

restituzione del debito. Del resto, l'accettazione dell'offerta di acquisto nei limiti del 52 per cento ha dato luogo ad un ammontare di debiti minore rispetto a quanto preventivato nell'ipotesi di acquisto totale o al 67 per cento: per tale ragione si è valutata come non conveniente la fusione tra Tecnost spa e Telecom spa, mentre la soluzione ora prospettata consente di utilizzare i rilevanti flussi di cassa delle società operative per il programma di investimenti che raggiungerà, secondo le previsioni, i 20-25 mila miliardi entro il 2002 e che solo nel 2000 si attesterà sui 10 mila miliardi, di cui 6.500 miliardi per la telefonia fissa. È proprio la prospettiva industriale, pertanto, a consigliare tale strategia finanziaria, con conseguenze positive anche per la valorizzazione degli specifici obiettivi delle società operative. Attualmente, infatti, nella Telecom spa sono agglomerate finalità produttive eccessivamente diversificate, che non possono consentire il raggiungimento di un pieno livello di efficienza.

Il ragioniere Colaninno, dopo essersi soffermato sulle attività della società sui mercati europei e dell'America latina ed aver illustrato le prospettive del settore immobiliare ed i progetti concernenti le altre società del Gruppo (Finsiel, Italtel e Sirti), si sofferma sulle potenzialità della telefonia fissa, sottolineando le positive prospettive della Telecom spa nel settore della trasmissione dei dati e di Internet, specie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese. Sottolinea, inoltre, che vi è un particolare impegno nella valorizzazione delle risorse umane costituenti il principale fattore strategico delle imprese di servizi avanzate, impegno che si sostanzierà anche nella istituzione di una università ad Ivrea finanziata dalla società.

Ribadisce, infine, la linearità e la trasparenza delle scelte compiute e l'importanza della loro realizzazione.

Rivolgono quesiti ed osservazioni al Presidente della Telecom spa i senatori MACONI, DE LUCA Athos, TAPPARO, DE CAROLIS, D'URSO, SELLA di MONTELUCE, LARIZZA, D'ONOFRIO e PAR-DINI.

Il senatore MACONI chiede chiarimenti sui tempi di attuazione del piano industriale e maggiori informazioni sulle prospettive delle aziende già citate dal ragioniere Colaninno che oggi si trovano in una situazione di difficoltà.

Il senatore Athos DE LUCA ritiene opportune ulteriori rassicurazioni sulle prospettive occupazionali e sull'impegno della Telecom spa nel campo della sicurezza, in particolare per i rischi derivanti dai campi magnetici.

Il senatore TAPPARO esprime perplessità sulla scelta di vendere la società Italtel che, a suo avviso, svolge attività che possono essere ricomprese tra quelle direttamente svolte dalla Telecom spa. Chiede, inoltre, quali impegni siano stati assunti per la ricerca.

Il senatore DE CAROLIS chiede quali siano i tempi e le modalità di dismissione del patrimonio immobiliare. Osserva, in linea generale, che il progetto descritto dal Presidente della Telecom spa è indicativo di un rilevante impegno assunto dal *management* della società.

Il senatore D'URSO chiede ulteriori chiarimenti sul rapporto di concambio, sulla utilizzazione della *golden share* e sulla situazione dei concorrenti europei.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che l'unico arbitro delle scelte finanziarie e di natura industriale compiute dalla Telecom debba essere il mercato. Del resto, se sono state applicate correttamente le regole definite negli ultimi anni in campo societario, occorrerebbe interrogarsi sulle cause che hanno dato luogo alle reazioni negative che si sono registrate nei giorni scorsi.

Il senatore LARIZZA osserva come proprio le regole contenute nelle riforme approvate negli ultimi anni hanno consentito la realizzazione di un percorso positivo di apertura dei mercati e della concorrenza. Chiede quale sia il ruolo di Mediobanca nella operazione in corso e se si possa individuare una ricaduta positiva per aziende informatiche come la O.P. *Computers*.

Il senatore D'ONOFRIO, richiamandosi all'intervento svolto dal Ministro del tesoro in Assemblea, sottolinea come siano ancora aperti i problemi della modifica del piano industriale e finanziario rispetto a quanto previsto al momento della offerta di acquisto, e della reazione negativa dei mercati, che forse non può essere ricondotta solo ad un difetto di comunicazione e alla utilizzazione della *golden share*. Su tale ultimo punto, ritiene utile una riflessione, che coinvolge, inevitabilmente, il ruolo dei pubblici poteri ed il rapporto tra Stato ed economia nel corso delle privatizzazioni e dopo la loro realizzazione.

Il senatore PARDINI si chiede se il difetto di comunicazione riscontrato sulle decisioni del consiglio di amministrazione non rappresenti una motivazione semplicistica delle reazioni che si sono registrate. Sottolinea come, in ogni caso, l'acquisizione della Telecom avviata con l'offerta di acquisto ha segnato una svolta molto importante nel panorama societario italiano.

Il presidente CAPONI, con riferimento alle richieste di chiarimento sulla utilizzazione della *golden share*, precisa che tale strumento è finalizzato alla tutela dei settori ritenuti strategici e non sembra che vi siano le condizioni per una sua applicazione in difesa degli azionisti di minoranza, per i quali esistono altri mezzi di intervento.

Il dottor DE JULIO in risposta alla richiesta formulata dal senatore De Luca Athos concernente la tutela della sicurezza, fa presente che l'utilizzazione della telefonia mobile è ampiamente entro i limiti di sicu-

rezza definiti a livello internazionale. Tuttavia, le società del settore hanno istituito un consorzio finalizzato a realizzare studi in tale materia e a tenere sotto costante controllo la situazione per garantire, anche attraverso una adeguata informazione, la massima tranquillità degli utenti.

Il ragioniere COLANINNO fa presente che il riassetto industriale dovrà essere attuato entro la metà del prossimo anno, mentre è previsto che il programma di investimenti sia completato tra la fine del 2001 e i primi mesi del 2002. Per quanto riguarda la società Finsiel, precisa che non vi è alcuna intenzione di vendita, bensì di ristrutturazione attraverso anche una alleanza con un *partner* americano. Saranno invece cedute la Italtel e la Sirti, anche se permane l'interesse per le forniture da parte della Telecom, che valuterà le proposte di acquisto anche e soprattutto in funzione di tale aspetto. Per ciò che concerne l'occupazione, sottolinea che il numero degli esuberanti, fissato in 13 mila unità, va ridimensionato in considerazione del fatto che 9 mila addetti sono in età di normale pensionamento e che nella telefonia mobile sono previste assunzioni nei prossimi anni nell'ordine delle 2500-3000 unità. Vi è, più in generale, una fondamentale esigenza di ricambio, attuato con l'indispensabile apporto di giovani tecnici, che dovrà essere affrontata nel modo più efficace. Quanto all'ipotesi di una positiva ricaduta degli investimenti nel settore informatico, ritiene che ciò sia possibile in considerazione del progetto, in via di realizzazione, di diffusione di Internet attraverso la vendita di *computers* semplificati destinati specificamente a tale funzione.

Esclude, peraltro, che la vendita della Telecom sia finalizzata ad affrontare la situazione debitoria, che – ribadisce – non desta alcuna preoccupazione. D'altra parte, il prezzo previsto (500 miliardi) non consente tale interpretazione. Ribadisce, invece, la logica che muove l'intera operazione, volta a definire precisi obiettivi di impresa alle diverse società e specifiche funzioni che attualmente sono all'interno della Telecom. Sottolinea poi, ulteriormente, l'impegno nel campo della formazione (200 miliardi l'anno) e della ricerca attraverso i progetti di collaborazione con l'università. Nel settore immobiliare non sono previste mere dismissioni, quanto la creazione di una nuova società, cui la Telecom dovrebbe partecipare con una quota significativa.

Dopo aver ripercorso nuovamente le tappe della procedura delineata per la fissazione del rapporto di concambio, il ragioniere Colaninno descrive le caratteristiche degli assetti societari europei nel campo delle comunicazioni ed osserva che la *golden share* non sembra utilizzabile in una fattispecie in cui le modifiche introdotte non determinano una fuoriuscita della Tim spa dalla precedente situazione di controllo. Del resto, le regole di *corporate governance* saranno introdotte anche nello statuto della Tecnost e i problemi di mercato e delle quote azionarie non dovrebbero essere affrontati con strumenti come la *golden share*. Vi sono, infatti, organismi pubblici che possono intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, se si ravvisa la necessità di tutelare gli azionisti di minoranza. Quanto al ruolo di Mediobanca, precisa che si è esclusiva-

mente, instaurato, un soddisfacente rapporto di consulenza e che, se fossero posti vincoli di qualsiasi tipo, egli sarebbe immediatamente pronto a dimettersi. Ribadisce, in ogni caso, che tra il piano originario e quello ora proposto non vi sono differenze che determinano un pregiudizio per i soci di minoranza, né vi era stato alcun impegno per una fusione tra Tecnost spa e Telecom.

Dopo aver dichiarato che non vi sono state pressioni o intromissioni di alcun tipo da parte del Governo in nessuna fase della operazione, fa presente che una certa carenza di comunicazione sulla reale portata delle decisioni societarie può aver certamente influito sulle reazioni che si sono registrate. Tuttavia, non si deve dimenticare che taluni controinteressati possono aver manifestato il loro atteggiamento negativo anche se, in ogni caso, la reazione del mercato non può non essere presa seriamente in considerazione. È quindi ora in corso una negoziazione relativa agli aspetti finanziari della operazione, in cui è inevitabile che ognuno giochi la sua parte di venditore o di compratore. Resta fermo comunque l'intendimento di procedere sulla strada intrapresa, nella convinzione che essa sia quella più idonea a produrre conseguenze positive per le imprese italiane del settore.

Il presidente CAPONI ringrazia il Presidente della Telecom spa ed i suoi collaboratori per il loro intervento e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA
(R033 004, C34ª, 0007ª)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione del professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Audizione del professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI fa presente che con l'audizione in titolo prende avvio l'indagine concernente il funzionamento dei dipartimenti di prevenzione, materia in ordine alla quale il recente decreto legislativo n. 229 del 1999 ha apportato significative modifiche normative. Dà quindi la parola al professor Fara per un'illustrazione introduttiva.

Il professor Fara – dopo aver ricordato che egli non riveste un ruolo istituzionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ma dispone di una competenza che gli deriva dalla sua esperienza di professore universitario di igiene, nonché di ex presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – osserva che il funzionamento dei dipartimenti di prevenzione, istituiti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, presenta ancora oggi aspetti problematici di non facile soluzione. Il citato decreto configurava quello di prevenzione come l'unico dipartimento obbligatorio nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, caratterizzato dall'obiettivo di coinvolgere in un'unica struttura operativa competenze diverse impegnate nel conseguimento di un fine comune. Tali competenze erano quelle dei medici igienisti, dei medici del lavoro, dei medici veterinari, nonché del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, di nuova istituzione e composto da medici, biologi e chimici.

I dipartimenti di prevenzione previsti dal decreto del 1992 non sono tuttavia stati realizzati in modo uniforme nell'intero territorio nazionale – in Sicilia, ad esempio, ne esiste soltanto uno nell'azienda sanitaria locale di Ragusa. Uno dei principali problemi connessi al funzionamento di tali organismi è stato rappresentato dalla difficile coabitazione tra medici e veterinari, dovendosi riscontrare una certa tendenza invasiva da parte di questi ultimi, esemplificata, tra l'altro, dal fatto che in molte regioni i tre settori in cui secondo la legge dovevano strutturarsi i servizi veterinari sono divenuti in realtà tre servizi separati. La stessa totale autonomia degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle loro sezioni provinciali, la cui attività non si è mai coordinata con quella dei laboratori di igiene e profilassi, è una riprova della richiamata tendenza, come pure le numerose iniziative, anche di carattere legislativo, attraverso le quali si è tentato di estendere la competenza dei medici veterinari anche all'intero campo dell'igiene degli alimenti. A giudizio del professor Fara, pertanto, l'istituzione di un servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione operata dal decreto n. 502 deve essere valutata positivamente, in quanto volta a consentire l'elaborazione di un'organica politica nutrizionale collettiva in un corretta prospettiva di prevenzione sanitaria.

Un secondo ostacolo al buon funzionamento dei dipartimenti di prevenzione, continua il professor Fara, è poi stato costituito senza dubbio dal problematico raccordo tra questi ultimi e le agenzie regionali di prevenzione ambientale (ARPA) istituite dalla legge n. 61 del 1994. In proposito, occorre rammentare che i vecchi presidi multizonali di prevenzione svolgevano attività di laboratorio di medio-elevata competenza, afferenti a capacità di indagine sia epidemiologica e batteriologica che tossicologica e di contaminazione ambientale; l'attuazione che la maggioranza delle regioni ha dato della citata legge n. 61 – in base alla quale le ARPA dovevano funzionare come agenzie di raccordo tra prevenzione sanitaria e ambientale – e le modalità con le quali sono stati trasferiti alle ARPA il personale e le dotazioni strutturali dei citati presidi hanno di fatto determinato una significativa perdita di capacità per le indagini di laboratorio in ambito sanitario, capacità che sono invece base

essenziale per ogni seria attività di prevenzione. In altre parole, in molte regioni i dipartimenti di prevenzione hanno ceduto alle ARPA funzioni relative anche al settore sanitario; le agenzie regionali di prevenzione ambientale, da parte loro, hanno privilegiato le capacità di indagine in campo ambientale, trascurando invece gli interessi più strettamente attinenti alla sanità. Ciò ha evidentemente determinato scompensi e carenze, particolarmente gravi, ad esempio, in materia di controlli delle acque di balneazione e potabili, costringendo in molti casi i dipartimenti di prevenzione a far ricorso a laboratori privati per lo svolgimento di analisi che – è il caso di sottolinearlo – non possono in nessun modo essere affidate agli ospedali. Al riguardo non vanno sottaciuti i rischi che tale situazione potrebbe determinare in caso di emergenze, dovendosi per contro ricordare il ruolo fondamentale che il presidio multizonale competente fu in grado di svolgere in occasione dell'incidente verificatosi nella centrale di Seveso.

Nel quadro delineato, proprio in forza della necessità di modificare una situazione piuttosto insoddisfacente e preoccupante, il decreto delegato n. 229 del 1999 prevede esplicitamente modalità di collaborazione tra le ARPA e i dipartimenti di prevenzione mirate allo svolgimento di attività di laboratorio di interesse delle aziende unità sanitarie locali. Un significativo segnale in controtendenza è stato inoltre lanciato dalla regione Lombardia la quale, nella recente legge istitutiva dell'agenzia regionale per la prevenzione ambientale, ha previsto che a quest'ultima sono assegnate le dotazioni strutturali e di personale necessarie solo per l'implementazione delle misure ambientali, restando invece quelle di carattere sanitario di pertinenza dei laboratori di sanità pubblica all'interno dei dipartimenti di prevenzione.

Il professor Fara osserva poi che se da un lato è senz'altro da valutare positivamente la norma contenuta nei provvedimenti finanziari degli ultimi anni in base alla quale alle attività di prevenzione è assicurata una significativa percentuale delle risorse finanziarie destinate alla sanità, d'altra parte va osservato che in molte regioni i dipartimenti di prevenzione non sono in grado di spendere tali risorse, probabilmente a causa del lento processo di adattamento alla gestione aziendalistica.

Infine il professor Fara sottolinea come, in tema di prevenzione, anche l'università debba fare la sua parte per quanto concerne, in particolare, la formazione e l'aggiornamento del personale: un positivo elemento di novità è in proposito rappresentato dal diploma, il cui corso prende il via quest'anno, per tecnici sanitari di igiene ambientale e del lavoro.

Il presidente TOMASSINI, ringraziato il professor Fara per l'esposizione chiara e ricca di spunti di interesse, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore DI ORIO, concordando con la puntuale analisi svolta dal professor Fara, sottolinea peraltro come soltanto negli ultimi tre anni alle esigenze della prevenzione sia stata attribuita la giusta rilevanza, sia in termini di stanziamenti di risorse che di attenzione normativa. Le va-

lutazioni espresse dal professor Fara in relazione all'attività delle agenzie regionali per la prevenzione ambientale appaiono senz'altro condivisibili: rispetto a temi di grande rilievo – come, ad esempio, quello riguardante i danni alla salute derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche ad alta e bassa frequenza, in ordine al quale gli studi scientifici disponibili appaiono ancora controversi ed incompleti – si pone con forza l'esigenza di distinguere le competenze di carattere ambientale da quelle di carattere sanitario. Prendendo le mosse da un documento a suo tempo elaborato dal Consiglio superiore della sanità, nel quale si sottolineava la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione sanitaria, è forse ipotizzabile una complessiva riorganizzazione del settore, a livello sia regionale che di aziende unità sanitarie locali, nella quale le competenze delle ARPA, degli osservatori epidemiologici e dei dipartimenti di prevenzione potrebbero essere coordinate in maniera più soddisfacente. Su tale ipotesi chiede il parere del professor Fara.

Dopo che il presidente TOMASSINI, concordando con molte delle osservazioni del senatore Di Orio, ha ricordato l'opportunità di non trascurare la lotta ai vettori delle infezioni, il senatore CAMERINI osserva che le problematiche attinenti alla prevenzione costituiscono un tema complesso e che purtroppo esercita uno scarso interesse nell'opinione pubblica: chiede pertanto al professor Fara chiarimenti in ordine alle modalità di intervento, da parte dei dipartimenti di prevenzione ed anche a livello più periferico, in relazione all'obiettivo di modificare stili di vita dannosi per la salute.

Il senatore BORTOLOTTI, preso atto che molte delle funzioni formalmente assegnate ai dipartimenti di prevenzione ed in passato ai presidi multizonali non sono state in realtà assicurate, rileva che con l'istituzione delle ARPA i problemi si sono in effetti aggravati. Per quanto ad esempio riguarda la sicurezza degli alimenti, che comporterebbe analisi di laboratorio delicate e complesse, il sistema di controlli vigente appare certamente inadeguato. Del resto, a parte appunto l'igiene alimentare e lo *screening* per la diagnosi precoce, occorre, a suo giudizio, riconoscere che la gran parte delle competenze afferiscono ad un settore che coinvolge tanto la prevenzione sanitaria che il danno ambientale. Quanto poi, in particolare, all'inquinamento elettromagnetico, un recente convegno internazionale svoltosi a Roma ha posto in luce l'esistenza di studi attendibili che consentono di fissare in maniera piuttosto precisa il limite di sicurezza, che, secondo l'Istituto superiore di sanità, deve essere posto tra 0,2 e 0,5 micro Tesla.

Il presidente TOMASSINI, ritenendo che l'inquinamento elettromagnetico costituisca un argomento di particolare rilievo ed interesse, annuncia che proporrà all'Ufficio di Presidenza di dedicare un'apposita seduta della Commissione a tale argomento. In generale, per altro, l'obiettivo del filone di indagine concernente i dipartimenti di prevenzione è costituito dall'esigenza di realizzare un miglior coordinamento tra competenze in materia di ambiente e di sanità, preso atto di una situazione

che al momento non sembra caratterizzata da adeguate sinergie tra i due ambiti di intervento.

Il senatore MONTELEONE, osservato che in materia di inquinamento elettromagnetico non appaiono ancora disponibili dati e studi del tutto convincenti ed esaurienti, chiede al professor Fara maggiori dettagli in ordine alla problematica dei rapporti tra ARPA e attività di laboratorio di interesse del dipartimento di prevenzione, e sottolinea come la recente legge approvata in materia dalla regione Lombardia possa costituire una indicazione di un certo interesse.

Concordando sull'opportunità di dedicare un congruo spazio nei lavori della Commissione al problema dell'inquinamento elettromagnetico, il senatore MARINO suggerisce di svolgere al riguardo l'audizione di esperti della materia, tra i quali indica il professor Pietro Volpe, titolare della cattedra di biofisica dell'Università Tor Vergata di Roma.

Stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente TOMASSINI ringrazia il professor Fara e rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta.

È altresì rinviata l'audizione del professor Oleari, prevista nell'ambito del medesimo filone di indagine.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 5619-B Governo) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, modificato dal Senato*

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere in parte favorevole con osservazione, in parte contrario)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 1999 ritorna alla Camera, dopo essere stato modificato al Senato in alcuni aspetti di carattere non secondario. Naturalmente, poiché si tratta di riesame, limiterà l'analisi alle sole novità introdotte nella lettura al Senato. Dopo aver segnalato che vi è stato un ampliamento delle direttive di cui si prevede il recepimento (che ora sono 41), si sofferma sulle modifiche che riguardano i profili di competenza della Commissione. In particolare giudica positivamente l'introduzione dell'articolo 7, che riprende una richiesta già avanzata in prima lettura dalla Commissione per un aggiornamento della legge La Pergola in connessione con i poteri regionali di attuazione immediata di direttive comunitarie: si prevede che nella relazione al disegno di legge comunitaria siano forniti i dati relativi, così da consentire una sorta di monitoraggio di tale potere, che è assai significativo del nuovo ruolo che le istituzioni regionali sono chiamate ad assumere rispetto all'Europa. Per quanto riguarda l'articolo 10, concernente le direttive in materia di igiene dei prodotti alimentari, non è più prevista la possibilità per le regioni di semplificazione delle procedure di autocontrollo per le industrie minori, ma è stata conferita al Governo una delega a emanare norme per il

sostegno delle produzioni alimentari tradizionali al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone depresse o a rischio ambientale. A questo proposito è dell'avviso che si debba raccomandare che in sede di esercizio della delega il Governo demandi alle regioni, in coerenza con i principi della recente riforma amministrativa, le funzioni amministrative di concessione dei benefici in questione. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche parzialmente modificato l'articolo 12 dell'A.S. 4057, ora articolo 14, riguardante controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, cioè un ambito di disciplina rientrante nella materia dell'agricoltura e pertanto nella competenza primaria delle regioni a statuto speciale e in quella concorrente delle regioni a statuto ordinario. In particolare è stato soppresso il capoverso 15, che prevedeva l'emanazione, da parte delle regioni a statuto speciale, di norme attuative dell'articolo 10 del regolamento comunitario n. 2081/92. L'attuale capoverso 19 stabilisce ora che la disciplina nazionale in materia si applica alle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il Presidente, precisato che lo scopo della normativa contenuta nell'articolo 14 è di garantire la protezione su tutto il territorio europeo delle produzioni tipiche italiane, segnala che nelle more dell'approvazione della legge comunitaria il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato nello scorso mese di settembre un decreto attuativo destinato ad avere applicazione in via transitoria. Egli osserva che, in generale, l'attuazione del diritto comunitario derivato, quando metta in gioco una competenza di soggetti titolari di autonomia costituzionale (le regioni), spetta «in prima istanza» ad essi, mentre la competenza dello Stato è «di seconda istanza», consistendo in interventi repressivi, sostitutivi o suppletivi volti a impedire una responsabilità dell'Italia verso l'Unione europea. In particolare, il Presidente sottolinea che in questo caso è in questione l'attuazione di un regolamento e non già di una direttiva. Pertanto, a suo avviso, o il regolamento comunitario è sufficientemente dettagliato e alla regione spetta l'attività amministrativa di esecuzione, mentre lo Stato può eventualmente intervenire solo con atti di indirizzo e coordinamento, oppure il regolamento comunitario abbisogna di una normativa integrativa di diritto interno e allora questa è in prima istanza di competenza della regione o provincia autonoma. Sulla base di queste premesse, egli, dopo aver ricordato le perplessità già espresse nella relazione svolta sull'atto Senato n. 4057 con riferimento alla scelta di concentrare nel Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di autorità unica nazionale, esprime una valutazione negativa sulle modifiche introdotte al Senato, cioè in particolare sul capoverso 19, che prende il posto di una disposizione (capoverso 15 dell'articolo 12 dell'A.S. 4057), che rinviava l'attuazione del regolamento comunitario alle regioni a statuto speciale e province autonome, con una formulazione più rispettosa dell'ordine delle competenze costituzionalmente stabilite a favore di tali regioni. Inoltre, egli richiama l'attenzione sulla modifica apportata al capoverso 12, modifica che sottrae alle regioni i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo privati ricadenti nel proprio territorio.

In conclusione, propone di esprimere un parere in parte favorevole con una osservazione, in parte contrario, nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, nelle parti modificate dal Senato, il disegno di legge C. 5619-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999»;

valutata positivamente la modifica apportata dal Senato con riferimento all'articolo 7, che recepisce indicazioni e preoccupazioni emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione (si vedano il parere espresso il 10 marzo 1999 e la relazione ad atto Senato n. 4057 svolta il 21 luglio 1999);

considerato, inoltre, che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 10, comma 10, il Governo dovrà dare applicazione al principio di sussidiarietà;

rilevato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato in materia di disciplina dei controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità non appaiono compatibili con le competenze spettanti alle regioni, in particolare per quanto riguarda i capoversi 12 e 19 dell'articolo 14,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 10, comma 10, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme di sostegno delle produzioni agricole tradizionali in aree depresse o a rischio ambientale, si rileva la necessità che le relative funzioni amministrative siano demandate agli enti territoriali nel rispetto del principio di sussidiarietà;

la Commissione, inoltre,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sui capoversi 12 e 19 dell'articolo 14, chiedendo in entrambi i casi il ripristino delle formulazioni rispettivamente adottate nel testo approvato dalla Camera (capoversi 12 e 15 dell'articolo 12, A.S. 4057)».

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), dopo aver sottolineato che le considerazioni e le valutazioni svolte nella relazione e nelle conclusioni sono condivisibili e puntuali anche sotto il profilo costituzionale, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

(C. 6383 Governo) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998*

(C. 6387 Governo) *Disposizioni per l'assestamento di bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999*

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 6383 concerne l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998. Si tratta di un adempimento prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso il quale il Parlamento acquisisce conoscenza dei dati reali concernenti la gestione finanziaria dello Stato e su tali basi svolge una fondamentale funzione di controllo politico della conformità dell'azione di governo alla decisione di bilancio. All'approvazione del consuntivo consegue anche un effetto giuridico di irrevocabilità dei risultati della gestione e un effetto di sanatoria per le eccedenze di impegni e pagamenti, che per il trascorso esercizio finanziario sono elencate nell'articolo 7 del disegno di legge. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, egli rileva che a fronte di un importo complessivo di impegni da parte dello Stato per spese finali (cioè al netto delle uscite per rimborsi di prestiti), pari circa a 739 mila miliardi, i trasferimenti alle regioni assommano a 85.657 miliardi (di cui 80.602 per spese correnti e poco più di 5 mila per spese in conto capitale), mentre i trasferimenti agli enti locali risultano pari a 33.249 miliardi, con un'incidenza percentuale che è rispettivamente dell'11,6 per cento per le regioni e del 4,5 per cento per gli enti locali. I trasferimenti concernenti l'assistenza sanitaria sono pari a quasi 38 mila miliardi e rappresentano quindi una quota superiore al quaranta per cento dei trasferimenti statali alle regioni.

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento del bilancio 1999, approvato dal Senato il 23 settembre scorso, fa presente che con esso si rende possibile una correzione organica delle statuizioni contenute nel bilancio di previsione sulla base sia dei primi mesi di gestione, sia dei dati del consuntivo. L'assestamento consegue non solo a variazioni dipendenti da atti amministrativi (che sono oggetto di mera cognizione da parte del Parlamento) ma anche a proposte del Governo, che divengano oggetto di decisione parlamentare. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, evidenzia che i trasferimenti per spese correnti alle regioni passano da una previsione iniziale di 87.542 miliardi a una previsione assestata di 93.110 miliardi, con un incremento che dipende per 3.786 miliardi da variazioni apportate con atti amministrativi e per 1.781 miliardi dalla proposta di aumento della dotazione di competenza. I trasferimenti

per spese in conto capitale alle regioni passano da 5.864 a 6.172 miliardi, essenzialmente per variazioni apportate da atto amministrativo.

In conclusione, poiché il bilancio consuntivo del 1998 e l'assestamento del bilancio di previsione 1999 evidenziano necessariamente ancora una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa dell'attuazione piena del decentramento e del federalismo fiscale, il Presidente propone che su entrambi la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel concordare con la proposta di parere favorevole del Presidente, chiede però un chiarimento in ordine all'effetto di sanatoria che conseguirebbe, per talune partite contabili, all'approvazione del consuntivo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, precisa che non si tratta di vizi sostanziali, ma di mere eccedenze di spesa riscontrate dalla Corte dei conti rispetto alle autorizzazioni definitive contenute nel bilancio preventivo.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0119^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere sul biennio di attività della Commissione (relatori: senatore Giuseppe Specchia e onorevole Franco Gerardini)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che, rispetto ad un primo elaborato predisposto con l'ausilio dei collaboratori della Commissione, è ora all'esame un testo parzialmente innovato.

Franco GERARDINI, *relatore per i paragrafi 1, 2, 5, 6 e 10*, nel ringraziare i collaboratori per l'opera prestata in aiuto alla stesura della proposta di relazione, intende segnalare dei punti meritevoli di ulteriore aggiustamento.

In generale ritiene che il testo debba essere in alcuni tratti sfolto per consentirne una più agevole e interessata lettura.

Per quanto riguarda taluni dati numerici, ritiene che debbano essere apportati degli aggiornamenti. Cita al proposito il caso della regione Abruzzo.

Per quanto riguarda i riferimenti, contenuti nel testo, al recupero energetico, sottolinea che occorrerebbe con maggior chiarezza far emergere che esso è una delle leve per la gestione del ciclo dei rifiuti e non è uno strumento residuale come lo è invece lo smaltimento in discarica.

Osserva, in relazione alle affermazioni del testo a proposito della desertificazione, che esse appaiono troppo marcate.

Massimo SCALIA, *presidente*, se concorda sul fatto che parlare di desertificazione in senso proprio può essere ritenuto eccessivo, non di meno crede che in più d'una situazione italiana si sia giunti a un punto che tecnicamente si può definire di «pre-desertificazione».

Franco GERARDINI nello svolgere ulteriori considerazioni sui dati contenuti nel testo all'esame, afferma che il criterio del numero minimo di dipendenti per individuare le imprese soggette all'obbligo di dichiarazione MUD è forse da ritenersi superato. Al riguardo fa presente che presso l'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati è all'esame l'A.C. 6316 che mira a introdurre misure di semplificazioni amministrative.

Infine ritiene che la relazione debba fare specifico riferimento alle insufficienze dei controlli portuali sulle attività di *import-export* di rifiuti.

Giuseppe SPECCHIA, *relatore per i paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9*, nel ringraziare anch'egli i collaboratori della Commissione per il lavoro svolto, concorda con l'onorevole Gerardini sulla necessità di uno snellimento dell'elaborato.

Afferma che occorrono nel testo alcune precisazioni sui dati relativi all'impiantistica. Cita al riguardo il caso della provincia di Brindisi. Ritiene anche che il giudizio espresso sulla Puglia dovrebbe essere corretto, anche perché crede che in tale regione la situazione non sia deteriorata quanto in Campania.

Auspica che nella parte relativa all'analisi della normativa sui rifiuti siano introdotti riferimenti ai ritardi con cui il Governo emana i provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 nonché alcuni dati sulle bonifiche.

Massimo SCALIA, *presidente*, nel concordare con il senatore Specchia circa la necessità di riferimenti più precisi al problema delle bonifiche, preannuncia la distribuzione a tutti i membri della Commissione della proposta di relazione, come modificata a seguito delle indicazioni espresse nell'odierna seduta, e ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Prega i membri dell'Ufficio di Presidenza di trattenersi per la riunione già convocata.

La seduta termina alle ore 14,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore
14,30.

(R029 000, B37^a, 0020^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 12,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione del professor Guido Rey, presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA)

(R048 000, B62^a, 0003^o)

Il Presidente MANTICA ringrazia il professor Rey per aver accolto l'invito della Commissione. Esso ha carattere preliminare nel senso che dall'audizione del Presidente dell'AIPA ci si attendono indicazioni per quanto concerne l'impostazione da dare all'indagine conoscitiva sul nuovo tema dei rapporti tra (quello che si potrebbe chiamare) il nocciolo duro della fiscalità – peraltro tutto da definire e da delimitare – e l'ampio settore della fiscalità allargata.

Ricorda come, anche sulla scia delle indicazioni venute dal Presidente dell'AIPA e fatte proprie dalla Commissione nel documento conclusivo approvato al termine della precedente indagine conoscitiva, il decreto legislativo n. 300, al comma 5 art. 59, preveda la possibilità di ampliare l'oggetto sociale della Società per Azioni che in base alla legge 146 del 1998 il Ministero delle Finanze ha già la facoltà di costituire, purchè la maggioranza di almeno il 51% sia assicurata al Ministro (il resto ai privati), per l'elaborazione di studi e ricerche nel settore della fiscalità. Leggendo in parallelo il menzionato modello con il diverso modello recato dal decreto legislativo n. 414 del 1997 (che prevede la possibilità di specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria la cui partecipa-

zione azionaria sia interamente posseduta dallo Stato), il Presidente MANTICA ritiene che si apra un difficile problema di scelta ma anche di coerenza delle soluzioni adottate – e da adottare – in un campo che presenta, è vero, notevoli diversificazioni ma anche diffusi tratti di comune interesse. Bisogna altresì tenere presente che una volta prescelta in ipotesi la strada degli organismi privatistici si deve prestare osservanza a tutto il complesso di regole, in primo luogo comunitarie, dettanti i criteri per la tutela della libera concorrenza.

Il Presidente MANTICA chiede inoltre al Presidente dell'AIPA, visto che la Commissione dovrà aprire un ciclo di audizioni che tocchi i vari soggetti della fiscalità allargata, quali a suo giudizio debbono essere considerati i settori di indagine prioritari al fine di raccogliere informazioni utili alla indagine conoscitiva. Ricorda come da pochi giorni è stata comunicata al Parlamento la nota di variazione del DPEF, da cui risultano entrate superiori per 25 mila miliardi rispetto all'agosto del 1998, alle quali ha contribuito sensibilmente tutto il settore della fiscalità allargata, a cominciare dal lotto che ha reso il 127% in più rispetto ai dati dell'anno precedente.

Il Presidente Rey conferma la sua convinzione che sia importante riportare l'intelligenza ed il governo dell'informatica sotto la piena responsabilità del Ministero delle Finanze, mentre le parti più soggette a processi di obsolescenza e quindi aperte alla innovazione, debbano essere libere di seguire gli impulsi provenienti dal mercato. L'opzione di fondo è molto semplice: chi è tenuto istituzionalmente ad utilizzare strumenti come quelli informatici deve essere messo in grado di adoperarli consapevolmente. Condizione perché questo processo faccia dei passi avanti, e quindi ottenga risultati qualitativi, è di realizzare un modello che deve essere reso coerente nelle sue componenti, evitando di creare sbarramenti e divisioni artificiali. È la stessa logica per la quale si ritiene che il sistema periferico della fiscalità debba essere ispirato a principi di decentramento perché sarebbe sbagliato pretendere di realizzare ipotetici risparmi diffondendo su tutto il territorio un modello concepito al centro in base ad un altro quadro di riferimento.

Il Presidente Rey ritiene che si debba porre al centro dell'attenzione la questione delle basi di dati, e cioè la questione della titolarità dei dati informatici, della loro distribuzione e decentramento, del controllo sulla qualità e la loro interconnessione. Prima di affrontare disegni che prevedono la cessione ai privati di settori del governo dell'informatica è opportuno chiarire preliminarmente questo aspetto, tenuto conto che l'attuale qualità delle basi informative anche a livello centrale non è certo soddisfacente e che in ogni caso si pone un problema di responsabilità per quanto concerne il controllo sulla qualità.

Resta prioritario un disegno organico che tende ad offrire servizi allargati al cittadino, puntando su strumenti informatici e telematici efficienti che tengano conto del fatto che tutti i cittadini hanno rapporti con il fisco e quindi tendono prevalentemente a identificare l'Amministrazione Pubblica con il sistema della fiscalità. Vuole dire che in quest'ottica diventa molto importante la questione degli intermediari, per il mo-

tivo che essendoci differenze dovute ai motivi più svariati (censo, cultura, etc.) è giusto lavorare ad un rapporto diretto tra cittadini e fisco ma è anche realistico porre tatticamente la questione degli intermediari come finalizzata appunto a costruire un miglior rapporto tra i cittadini e il fisco. In questa ottica il fisco telematico diviene una componente strategica della Pubblica Amministrazione in generale.

Il Presidente Rey chiude la propria breve esposizione sottolineando come vi sia la tendenza ad assecondare una logica per la quale siccome a valle del procedimento fiscale esistono dei punti unificanti, come sono per esempio le banche e le poste che assicurino uniformità nel pagamento e nella riscossione, si ritiene semplicisticamente di poter considerare accorpabili (per blocchi) funzioni che si collocano a monte e richiedono trattamenti appropriati.

Il senatore VENTUCCI premesso di condividere il principio per cui il governo strategico dell'informatica deve tornare all'amministrazione, si chiede come sia possibile accettare un sistema per cui le tecnologie informatiche applicate al lotto consentono di avere nel giro di pochissimi minuti i dati reali mentre invece il Ministero delle Finanze o i concessionari inviano tuttora cartelle relative a pagamenti che si collocano nel 1994.

Il professor Rey risponde che la difficoltà sottolineata dal senatore Ventucci non è in linea di principio insormontabile perché riguarda problemi di attuazione. Con questo ovviamente non vuole abbandonarsi ad una visione, a metà strada tra l'ottimismo e il pessimismo, perché è chiaro che quando esiste da parte del fisco e dei cittadini una compartecipazione di interessi, nel senso che entrambi hanno interesse ad incassare, i rapporti si semplificano notevolmente. Altro discorso è quando si tratta di un rapporto tra costi per i cittadini e ricavi per l'Amministrazione, perché in questo caso cambia la struttura e la composizione degli interessi.

Il Presidente MANTICA ringrazia il Presidente dell'AIPA per l'esposizione ricca di importanti indicazioni. Assicura, con riferimento alla fase che è in movimento – e potrebbe portare a nuovi assetti societari ed a nuovi rapporti tra Ministero e società concessionaria per i servizi informatici – che la Commissione eserciterà puntualmente le funzioni di vigilanza e di controllo, ad essa demandate dalla legge e dai regolamenti parlamentari.

Ritiene che il Presidente Rey abbia toccato il punto più delicato, che è quello del rapporto tra cittadini e Stato e del ruolo che ai fini del miglioramento di questo rapporto possono giocare categorie che, come quella degli intermediari fiscali, si iscrivono convenzionalmente nel cosiddetto sistema allargato della fiscalità. La questione del rapporto diretto con i cittadini pone l'ulteriore problema dell'accesso alle banche dati, che anche per problemi di riservatezza non può essere identico per i cittadini e per gli intermediari. Non a caso, sul punto della tutela della riservatezza, la SOGEI e il Ministero delle Finanze si rimpallano la re-

sponsabilità principale. Altro problema da non sottovalutare è quello che si possa procedere accordando diverse concessioni a società, in proprietà in tutto o in parte dello Stato, ovvero dei privati, non tenendo dovutamente conto della preoccupazione di stabilire un rapporto positivo tra i molteplici atti amministrativi, tale da assecondare un governo unitario ed efficiente dell'informatica.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B31^a, 0021^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di organizzare una giornata di studio sul tema «L'associazionismo comunale: esperienze a confronto», con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, dell'Anci e dell'Upi per riflettere sullo stato attuale, nonché sulle prospettive dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica. A tale proposito ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che le regioni con legge individuano i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine suddetto, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

La giornata di studio è pertanto finalizzata a monitorare l'attuazione della norma del decreto legislativo n. 112 nelle diverse realtà regionali.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B40^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 settembre 1999.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario sugli emendamenti Cerulli Irelli 1, Frattini 2 e Marotta 3 di identico contenuto ritenendo che l'accoglimento degli stessi produrrebbe l'inserimento nel provvedimento di una ulteriore modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che la questione degli enti funzionali era stata già presa in considerazione in sede di esame del decreto legislativo n. 112 del 1998 ritira l'emendamento 1 a sua firma.

Relativamente poi al suo emendamento 4 identico agli emendamenti Manzini 5 e Magnalbò 6, fa notare che il decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni la competenza in materia di stoccaggio e raffinazione. Nel provvedimento in esame il Governo modifica in parte la previsione del decreto legislativo riconoscendo di competenza statale lo stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80000 mc. Occorre comprendere le motivazioni che sono alla base della scelta del Governo di tenere distinta la competenza in materia di stoccaggio dalla competenza in materia di raffinerie.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) fa notare che la previsione del provvedimento in esame, che riconosce allo Stato la competenza in materia di stoccaggio superiore a 80.000 mc, rischia di determinare una frantumazione nel processo di distribuzione dell'energia in Italia. Pertanto la regionalizzazione della raffinazione produce una frattura in una competenza che dovrebbe avere carattere unitario.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, relativamente agli emendamenti di identico contenuto Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6, fa notare che in sede di esame del decreto legislativo n. 112 del 1998 era stata considerata l'esigenza di consentire alle regioni di intervenire nel processo di distribuzione dell'energia. Fa notare che le regioni non intervengono sul processo industriale ma sulla localizzazione degli impianti.

Pur non essendo contraria al mantenimento del testo del decreto legislativo n. 112 del 1998, si dichiara favorevole alla modifica proposta nel provvedimento in esame. Reputa invece inopportuno un ampliamento della modifica inserita nel provvedimento e quindi un trasferimento delle competenze in materia di raffinerie parallelo al trasferimento della competenza in materia di stoccaggio superiore a 80.000 mc. Precisa che qualora dovesse emergere l'esigenza di modificare la norma proposta nel testo del Governo reputa preferibile determinare una competenza unitaria in capo alle regioni.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprime perplessità sul fatto che gli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 sono identici nella forma e nella sostanza.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) fa presente di aver ritenuto opportuno presentare un emendamento identico a quello presentato dal Presidente condividendone il contenuto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) reputa opportuno che il Governo chiarisca le motivazioni che hanno indotto a trasferire in capo allo Stato la competenza in materia di stoccaggio senza un contestuale trasferimento della competenza in materia di raffinazione.

Occorre altresì chiarire se le previsioni di cui agli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 incidono sul processo industriale o sugli effetti della localizzazione degli impianti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare gli emendamenti Cerulli Irelli 4, Manzini 5 e Magnalbò 6 di identico contenuto al fine di acquisire da parte del Governo chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto a tenere distinte la competenza in materia di stoccaggio dalla competenza in materia di raffinazione.

La Commissione consente.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS) relativamente al suo emendamento 7 fa notare che i comuni, enti direttamente interessati alla gestione del territorio, non possono essere esclusi dagli aspetti relativi all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, in particolare sotto il profilo della tutela della sicurezza e dei valori ambientali. Reputa pertanto opportuno consentire ai comuni di incidere effettivamente sull'esercizio delle funzioni relative alla prospezione, la ricerca degli idrocarburi in terraferma. A tal proposito appare congruo estendere l'intesa tra lo Stato e le regioni anche ai comuni territorialmente interessati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) condividendo le considerazioni del senatore Vedovato dichiara di apporre la sua firma all'emendamento 7.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) si dichiara contrario all'emendamento Vedovato 7 che prevede per la prospezione, ricerca di idrocarburi, un'intesa dello Stato anche con i comuni territorialmente interessati. In tal modo si allocherebbero in capo ai comuni competenze in materia di urbanistica, che sono costituzionalmente regionali. In alternativa propone di sostituire l'intesa con i comuni con la consultazione degli stessi. In tal modo si eviterebbe un rilievo di illegittimità costituzionale sotto il profilo delle competenze.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa notare che l'emendamento Vedovato 7 risponde ad una logica ben precisa in virtù della quale i titolari degli interessi direttamente coinvolti nel processo debbono poter incidere sullo stesso. A tal proposito rileva che

per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi vengono in rilievo problemi ambientali che coinvolgono le realtà comunali.

Si riserva di riflettere sulle forme più adeguate che consentano ai comuni di intervenire nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla ricerca degli idrocarburi in terraferma.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare l'emendamento Vedovato 7, nonché gli emendamenti Cerulli Irelli 8, Frattini 9, Marotta 10 e Cerulli Irelli 11 che affrontano la questione dell'abolizione dei termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo delle camere di commercio.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ritira il suo emendamento 12, e su richiesta del relatore, propone di accantonare gli emendamenti Pinggera 13 e Pinggera 14.

La Commissione consente.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nieddu 15 e Pinggera 17; invita infine al ritiro dell'emendamento Pinggera 16.

Dichiara inoltre di ritirare il punto 2 della proposta di parere visto che l'osservazione di cui al punto 2 appare superata dal contenuto di un provvedimento normativo emanato successivamente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Commissione prende atto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa di chiarimenti da parte del Governo sulle questioni emerse in sede di esame degli emendamenti presentati alla proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0007^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 settembre 1999.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, richiamando il contenuto del provvedimento in esame e illustrando la proposta di parere appena depositata, esprime condivisione circa la previsione del trasferimento alle regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili anche per quelli relativi ai procedimenti pendenti presso le prefetture. Reputa però opportuno

proporre al Governo che il trasferimento avvenga previa intesa con la Conferenza unificata circa le procedure, i tempi e le modalità di trasferimento, non escluso la costituzione di appositi uffici stralci, nonché la puntuale verifica della congruità dei trasferimenti di risorse finanziarie, organizzative e di personale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che gli emendamenti alla proposta di parere depositata dal relatore è fissato per lunedì 11 ottobre 1999, ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31*, 0040*)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 23 settembre 1999.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) esprime perplessità sul provvedimento in esame di cui non sono chiari nè la sfera di applicazione nè gli effetti. Relativamente alle tabelle A e B, fa notare la mancanza di chiarezza in merito ai criteri che hanno indotto all'inserimento degli enti nelle diverse tabelle nonché agli effetti concreti della privatizzazione degli enti medesimi. A tal proposito osserva che il Governo ha individuato gli enti da inserire nelle due tabelle con ampia discrezionalità, al di fuori di ogni logica di programmazione e senza considerare nè la situazione economico-finanziaria degli enti nè l'inserimento degli stessi nelle realtà territoriali dove gli enti operano. Non si individua nel provvedimento una logica ben precisa che abbia guidato il processo di individuazione degli enti da privatizzare. A tal proposito richiama l'Ente «Casa Buonarroti» che nato nel 1600, si presenta oggi come la casa-museo di Michelangelo Buonarroti. Si tratta di un ente che per il suo prestigio culturale appare preferibile sottrarre alla logica di privatizzazione del provvedimento in esame. Invita pertanto a valutare attentamente il testo del Governo in relazione al quale emerge anche l'esigenza di chiarire l'applicabilità delle norme previste ad enti quali il Club alpino italiano o l'ISFOL. Rileva infine l'atipicità dell'Ente Lega italiana per la lotta contro i tumori inserito nella tabella A del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, sottolinea che il provvedimento del Governo racchiude tre diverse discipline: 1) la disciplina di carattere generale che trova applicazione per tutti gli enti pubblici salvo specifiche deroghe; 2) la disciplina di privatizzazione degli enti di cui alla tabella A e di trasformazione degli enti di cui alla tabella B; 3) la disciplina relativa ad enti particolari quale l'ISTAT, l'ANAS, la SIAE.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di condividere le considerazioni del deputato Migliori. Considerando la disciplina di cui agli articoli 2 e 3 relativi alla privatizzazione e trasformazione degli enti elencati nelle tabelle A e B, occorre capire i benefici che si presume derivino agli enti dal processo di privatizzazione o trasformazione. Reputa necessario individuare i criteri che hanno portato all'inserimento di alcuni enti nelle tabelle allegate al provvedimento e alla esclusione dalle stesse di altri enti. A tal proposito fa rilevare che l'Istituto storico italiano per il medio evo è un istituto di prestigio internazionale: non se ne comprende pertanto la necessità di una privatizzazione. Analogamente non appare chiara la motivazione della privatizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori che secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti svolge efficacemente la sua attività.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) sottolinea l'importanza di una definizione di carattere generale dell'ente pubblico. Ritiene che la natura pubblicistica dell'ente sia strettamente connessa all'esercizio da parte dell'ente medesimo di funzioni di diritto pubblico. Pur comprendendo che la natura pubblica di un ente potrebbe sembrare garanzia del finanziamento pubblico dell'ente medesimo, fa notare che la configurazione pubblica dell'istituzione non è causa del contributo statale. Ritiene opportuno procedere all'operazione di privatizzazione sulla base delle premesse illustrate.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), osserva che il provvedimento in esame è emanato in conformità ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997 che prevede un riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali finalizzato alla semplificazione e alla riduzione delle spese statali. Dichiarando di condividere gran parte delle considerazioni del senatore Rotelli, sottolinea l'importanza di una verifica puntuale da parte dell'amministrazione pubblica degli enti di interesse pubblico. Precisa che tale operazione non comporta un indebolimento del ruolo degli enti non ritenuti di interesse pubblico. Si tratta di enti che non vengono soppressi ma che modificano la propria natura giuridica in rapporto all'amministrazione pubblica. Inoltre se tali enti svolgono un'attività che consente alla stessa amministrazione pubblica di continuare ad erogare contributi, non si pone alcun problema neanche sotto il profilo del finanziamento. Comprende tuttavia l'esigenza di individuare esattamente tutti gli enti da privatizzare o trasformare. A tal proposito propone di inserire nel provvedimento una norma quadro che consenta al Governo di disporre anche in futuro la privatizzazione di enti diversi da quelli inseriti nelle tabelle. In tal modo si eliminerebbe il carattere della tassatività per gli elenchi di cui alle tabelle A e B.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) fa notare l'opportunità di comprendere, in primo luogo, quali enti saranno oggetto di privatizzazione e quali resteranno enti di diritto pubblico e, in secondo luogo, gli effetti della privatizzazione. Aggiunge che gran parte degli enti indi-

cati nel provvedimento sono istituiti per legge, e nei relativi consigli di amministrazione figurano anche rappresentanti delle realtà locali. Il testo del Governo sembra invece prevedere la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione solo da parte del ministro vigilante. Reputa opportuno tutelare anche nel processo di privatizzazione la quota del consiglio di amministrazione rappresentativa delle realtà locali in cui operano gli enti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che la norma a cui fa riferimento il senatore Gubert (articolo 12) è una norma a regime relativa agli enti pubblici e non agli enti privatizzati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) aggiunge che all'articolo 2, comma 3, si prevede che in sede di rinnovo delle concessioni o convenzioni è concesso l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente. Ritiene che tale disposizione pregiudichi l'autonomia degli enti in questione garantita da una norma di legge e ora declassata ad una decisione amministrativa. Inoltre non comprende le motivazioni in virtù delle quali l'operazione di trasformazione in strutture universitarie è limitata ad alcuni enti. Relativamente poi all'articolo 4, comma 3, concernente l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), fa notare l'inopportunità dell'espressione «ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio» visto che l'indipendenza di giudizio è strettamente connaturata alla natura di ente di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA (DS) dichiara di condividere le considerazioni della senatrice D'Alessandro Prisco e del senatore Rotelli secondo i quali la rilevanza pubblica di un ente non presuppone necessariamente la configurazione pubblicistica dell'ente medesimo. Considerato che il provvedimento è finalizzato al riordino e alla razionalizzazione del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali, ritiene che esso in ogni caso soddisfi le esigenze più volte manifestate di un contenimento della spesa pubblica. Si tratta di un provvedimento importante che dovrebbe anche indicare i criteri, i requisiti oggettivi da prendere in considerazione anche in sede di decreti correttivi ed integrativi. In effetti l'enucleazione di criteri guida consentirebbe di estendere gli stessi anche alla privatizzazione di altre aree non considerate nel provvedimento in esame. Esprime infine perplessità sull'automatismo relativo alla trasformazione degli enti in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, previsto all'articolo 3, comma 2. A tal proposito segnala che la trasformazione degli enti in strutture universitarie non sempre appare una soluzione opportuna. In taluni casi la trasformazione riguarda enti che operano in aree considerate da più centri universitari. Pertanto la trasformazione in strutture universitarie rischia di incidere negativamente sulle attività degli enti medesimi.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) fa notare l'opportunità di acquisire informazioni circa il bilancio, il contributo statale, nonché l'organico degli enti indicati nelle tabelle A e B del provvedimento.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) ribadisce l'opportunità di chiarimenti circa i criteri in base ai quali alcuni enti sono stati inseriti nelle tabelle A e B e altri sono stati esclusi.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) considerando che gran parte degli enti indicati nelle tabelle A e B hanno manifestato un orientamento contrario alla privatizzazione, invita la Commissione a valutare attentamente le conseguenze dell'operazione di trasformazione di quegli enti in persone giuridiche di diritto privato, proposta nel provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che, in qualità di relatore, depositerà la proposta di parere sul provvedimento in esame nella giornata di domani, venerdì 8 ottobre. Il termine di deposito degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 13 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0068^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) alla luce dell'accordo di programma stipulato tra il Ministero dei lavori Pubblici e le Regioni Puglia e Basilicata, disatteso dal Governo il 3 settembre in occasione della comunicazione dell'intenzione di cedere all'ENEL un patrimonio che per legge spetterebbe alle due Regioni, fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale riconferma il fermo convincimento circa l'inopportunità del provvedimento relativo alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, analogamente a quanto rilevato per l'Ente acquedotto pugliese (EAAP). Come è accaduto per la societizzazione dell'EEAP, sembra che le operazioni in corso siano solo operazioni finanziarie che non considerano affatto il ruolo dei soggetti interessati o, come già sostenuto, che si tratti di veri e propri «blitz» da evitare.

Dichiara di condividere i richiami alla normativa di riferimento che disciplina la materia, la cosiddetta legge Galli n. 36 del 1994 e il recente decreto legislativo n. 112 del 1998, fonti normative che riconoscono in modo inequivocabile l'ambito di competenza regionale per l'EIPLI e per lo stesso EEAP e che non possono essere violate.

Peraltro le direttive europee 92/50, 90/531 e 93/38, recepite con decreti legislativi nn. 157 e 158 del 1995, prevedono in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici - materia di stretta competenza degli Enti locali - procedure concorsuali in funzione dei principi della libera concorrenza di mercato.

Inoltre l'attuale contenzioso sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale e le dichiarazioni recentemente rese dal Ministro del tesoro nell'Aula del Senato - con le quali si esprimeva chiaramente l'intenzione da parte dello Stato di resistere in tale ricorso - non sembrano conferire credibilità alla presunta disponibilità del Tesoro ad un confronto e ad una intesa con gli interlocutori regionali.

In tal senso fa notare che nei primi giorni di settembre dagli organi di stampa è stata annunciata l'acquisizione da parte dell'ENEL delle quote dello stesso ente di irrigazione, peraltro non ancora trasformato in società per azioni. Non si capisce quindi a quali approfondimenti e valutazioni ulteriori si riferisse il Ministro del tesoro in sede di risposta presso l'Aula del Senato a due interrogazioni afferenti tale questione.

In attesa di una corretta individuazione dei beni di appartenenza dello Stato e dei beni delle Regioni, sarebbe stato opportuno un ritiro del provvedimento in esame.

Precisa che in realtà, sarà lo stesso contenzioso a rilevare quali siano le vere intenzioni del Governo, che di fatto non riconosce la titolarità in capo alle Regioni sia della risorsa primaria sia, ormai da quasi 20 anni, dei beni strumentali del patrimonio di questa struttura.

Sottolinea che le osservazioni formulate sul provvedimento in esame sono state espresse - e successivamente disattese dal Governo - in occasione della discussione sul decreto relativo all'EEAP.

Il provvedimento sembra rientrare in un unico disegno del Governo, dei forti poteri economici vicini al Governo che cercano di espropriare le regioni e gli enti locali di ogni competenza.

Inoltre il decreto legislativo n. 143 del 1997 dispone che il ministero vigilante non abbia più titolo ad occuparsi di strutture come l'ente di cui trattasi.

Bisogna inoltre aggiungere che le regioni Puglia e Basilicata, nella conferenza Stato - Regioni del 24 giugno 1999 hanno espresso la propria contrarietà al provvedimento in esame in quanto lo stesso prefigura la costituzione di un'altra S.p.A. per l'approvvigionamento idrico, in contemporanea presenza dell'Acquedotto pugliese, in difformità a quanto auspicato dalle stesse regioni circa l'esigenza di addivenire ad un soggetto unico per la captazione, accumulo e grande distribuzione delle risorse idriche interconnesse.

Sembra pertanto che il Governo - in palese violazione della normativa vigente e con un eccesso di delega - ignori che nella trattativa di trasformazione societaria sono escluse le Regioni, che al contrario dovrebbero esserne le protagoniste.

Esprime perplessità sul fatto che il Governo non abbia preso in considerazione il parere della Conferenza Stato-Regioni, il parere unanime della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati,

il parere espresso dalla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa sullo schema relativo all'EAAP.

Già in quella sede occorre procedere alla costituzione di una società per azioni che prevedesse al suo interno le regioni e gli enti locali. La Commissione aveva quantificato nella misura del 40 per cento la partecipazione azionaria delle regioni e la presenza negli organi societari. Ricorda che tali indirizzi parlamentari non sono stati presi in considerazione in sede di deliberazione definitiva del decreto legislativo sull'EAAP.

In materia di risorse idriche la competenza è riconosciuta dalla normativa vigente in capo al governo regionale al fine di assicurare la tutela degli interessi delle popolazioni interessate all'approvvigionamento idropotabile, all'efficienza dei servizi e alla congruità delle tariffe.

Reputa pertanto valide anche per il provvedimento in esame le motivazioni sostenute dalla regione nel ricorso alla Corte Costituzionale perchè sia assicurata la presenza della regione medesima nel consiglio di amministrazione dell'istituenda società, anche in considerazione del fatto che lo stesso ente gestisce opere realizzate con risorse destinate alla Puglia e alla Basilicata ed utilizzate per realizzare sistemi idrici. Le Regioni, dunque, devono potere esercitare pienamente le loro competenze di programmazione ai sensi delle leggi vigenti, anche al fine di garantire la definizione del Piano d'Ambito e provvedere alla scelta del soggetto gestore con cui concordare il piano stesso e la tariffa. Ne deriva che il piano industriale proposto dal soggetto acquirente deve essere in linea con la programmazione regionale.

Sulla base di tali considerazioni il gruppo di Alleanza Nazionale chiede che i Ministri competenti illustrino al Parlamento le modalità con le quali il Governo intende rispettare gli indirizzi indicati dal Parlamento medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0067°)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di venerdì 8 ottobre. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 11 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0069^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 settembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che il relatore depositerà la proposta di parere nella giornata di lunedì 11 ottobre. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per martedì 12 ottobre, ore 20.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DALLA SENATRICE
FRANCA D'ALESSANDRO PRISCO, RELATORE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», deliberato ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esprime

parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1. per quanto riguarda l'articolo 9 si ritiene opportuno che venga chiarita la *ratio* della soppressione delle parole «...per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105», e cioè come si intende utilizzare il personale e le professionalità esistenti nel Servizio escavazione porti avendo soppresso la destinazione alle mansioni previste dal comma 2, lettera e) dell'articolo 105.

2. Inoltre si ritiene opportuno apportare un'altra correzione e integrazione al decreto legislativo in esame al fine di chiarire la portata della norma soppressiva contenuta nel comma 1 dell'articolo 16, nel senso espresso da questa Commissione in sede di formulazione del parere sul decreto legislativo n. 112 del 1998 e cioè esplicitare la esclusione dell'orafo artigiano dalla previsione dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A questo fine è opportuno inserire all'articolo 127, comma 1, di detto testo unico, dopo le parole «ai fabbricanti», le seguenti: «con esclusione comunque degli orafi artigiani».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

All'articolo 2 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «territoriali e funzionali e loro unioni»;

d) al comma 3 dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma precedente».

1.

CERULLI IRELLI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

4. All'articolo 2 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «territoriali e funzionali e loro unioni»;

d) al comma 3 dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma precedente».

2.

FRATTINI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

All'articolo 2, dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2 dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «territoriali e funzionali e loro unioni»;

d) al comma 3 dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma precedente».

3.

MAROTTA

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a*), data l'evidente connessione di oggetti.

4.

CERULLI IRELLI

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a*), data l'evidente connessione di oggetti.

5.

MANZINI

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la previsione delle raffinerie a quella dello stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 80.000 mc (articolo 3, lettera *a*), data l'evidente connessione di oggetti.

6.

MAGNALBÒ

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

3. Per quanto riguarda l'articolo 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112, si ritiene che l'intesa per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi debba essere raggiunta anche con i comuni territorialmente interessati. Inoltre va precisato che l'intesa stessa deve riguardare in particolare gli aspetti di tutela della sicurezza e dei valori ambientali, nonché la determinazione di diritti e indennizzi o altre utilità a contenuto economico.

7.

VEDOVATO

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Modifiche all'articolo 37*). - All'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è apportata la seguente modifica: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono pertanto aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

8.

CERULLI IRELLI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

3. Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 37). - All'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è apportata la seguente modifica: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono pertanto aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

9.

FRATTINI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4, inserire l'articolo 4-bis.

L'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è così modificato: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono, pertanto, aboliti i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

10.

MAROTTA

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter. - (Modifiche all'articolo 38). - All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

“d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, loro unioni, centri estero e aziende speciali”».

11.

CERULLI IRELLI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater. - (Modifiche all'articolo 40). - All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è aggiunta la seguente lettera:

“f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le Regioni”».

12.

CERULLI IRELLI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: «Con riferimento all'articolo 5 relativo alle gestioni stralcio di incentivi alle imprese si propone che esse comprendano tutti i procedimenti di cui è in corso l'istruttoria per mantenere un unico soggetto responsabile dell'intero procedimento».

13.

PINGGERA

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: «Si propone di esprimere parere contrario sull'articolo 6, in quanto il carattere interregionale o multiregionale di un consorzio non comporta la qualificazione delle attività amministrative ad esso inerenti come di interesse nazionale».

14.

PINGGERA

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

Dopo l'articolo 7, inserire:

«Art. 7-bis. - (Modifica all'articolo 91). – 1. All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole: «Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

15.

NIEDDU

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: Con riferimento all'articolo 8 comma 1, lettera c) si ritiene necessario il coinvolgimento delle regioni nella gestione del sistema informatizzato del demanio marittimo per assicurare l'espletamento dei compiti in materia di demanio marittimo da parte delle regioni.

16.

PINGGERA

Premettere al punto 1) la seguente osservazione: «Con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), si propone di impegnare il Governo a dotare la regione di adeguate risorse aggiuntive commisurate agli oneri connessi alle attività di bonifica delle vie di navigazione».

17.

PINGGERA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B33ª, 0011°)

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI informa di aver trasmesso al Presidente del Senato e al Presidente della IX Commissione permanente copia del resoconto stenografico, corretto d'ufficio, della seduta del 5 ottobre 1999, dedicata all'audizione dei dirigenti e dei funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali responsabili della vigilanza sui consorzi agrari. Il Vicepresidente della IX Commissione permanente, senatore Cortiana, con lettera del 6 ottobre 1999, ha confermato l'interesse di tale Commissione ad acquisire agli atti il resoconto stenografico citato, pur nel rispetto delle reciproche sfere di competenza.

Il PRESIDENTE informa altresì di aver richiesto, con lettera del 30 settembre 1999, al direttore generale dell'ABI, copia di tutta la documentazione relativa alla vicenda Federconsorzi in possesso di tale Associazione ed in particolare i verbali delle riunioni tra le banche italiane e tra queste e quelle estere riguardanti la crisi e il commissariamento della Federconsorzi, la corrispondenza intercorsa con la Banca d'Italia, le relazioni in merito alla vicenda Federconsorzi, anche se riservate, ed infine le proposte e gli schemi operativi di soluzione. Comunica altresì che il direttore generale della S.G.R., dottor Rossetti, ha inviato, ad integrazione della documentazione già trasmessa, un quadro sinottico aggiornato dei crediti vantati da tale società nei confronti dei consorzi agrari per effetto dell'intervenuta cessione da parte della Federconsorzi con l'atto-quadro.

Il PRESIDENTE comunica infine che il primo gruppo di lavoro, riunitosi in data 5 ottobre 1999, ha convenuto di richiedere a tutte le

banche creditrici della Federconsorzi, alla data del commissariamento, l'entità dei rispettivi crediti nonché documentazione relativa alla costituzione e all'evoluzione del rapporto creditizio; ha inoltre stabilito di acquisire la documentazione relativa alla concessione di crediti alla Fedit da parte di banche estere e di filiali estere di banche italiane ed ha infine segnalato l'opportunità che la Commissione proceda quanto prima all'audizione del ragioniere Luigi Scotti, già direttore generale e Presidente della Federconsorzi.

Audizione dell'ex presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA, Giovanni Robusti

(A010 000, B33^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE dopo aver ringraziato il signor Giovanni Robusti per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge istitutiva, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Precisa che, in data 24 settembre, il signor Robusti ha inviato alla Commissione una lettera in cui ha sintetizzato gli interventi e gli atti da lui posti in essere in qualità di senatore e di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA, ha svolto alcune considerazioni sulla questione della liquidazione dei crediti per gli ammassi e ha fatto inoltre presente che, nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia, esisterebbero ampi riferimenti ad atti archiviati a titolo Federconsorzi e che risulterebbe scaduta presso l'AIMA una garanzia fideiussoria della Federconsorzi senza che si sia provveduto a richiederne l'esecuzione.

Il signor ROBUSTI svolge un intervento introduttivo in cui approfondisce gli aspetti indicati nella lettera del 24 settembre 1999 e si dichiara disponibile a trasmettere alla Commissione documentazione attinente all'oggetto dell'inchiesta ad essa affidata.

Intervengono quindi per porre domande il deputato ALOI e i senatori DE CAROLIS, MAGNALBÒ e il presidente CIRAMI.

Replica ai quesiti formulati il signor ROBUSTI.

Dopo un intervento del senatore ZANOLETTI, la Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Interviene per porre domande il PRESIDENTE, al quale replica il signor ROBUSTI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il signor Robusti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 12 ottobre 1999, alle ore 12, per procedere all'audizione del dottor Claudio Clemente, direttore principale del Servizio Vigilanza sugli enti creditizi della Banca d'Italia.

La seduta termina alle ore 16,30.

